

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3376-A}

RELAZIONE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE E BELLE ARTI)

(RELATORE **BUZZI**, per la maggioranza)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 21 luglio 1966 (Stampato n. 1543)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(**GUI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
(**PIERACCINI**)

E COL MINISTRO DEL TESORO
(**COLOMBO EMILIO**)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 25 luglio 1966*

Finanziamento del piano di sviluppo della scuola
nel quinquennio dal 1966 al 1970

Presentata alla Presidenza il 24 settembre 1966

ONOREVOLI COLLEGGHI ! — Il disegno di legge n. 3376 concernente il « Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970 » viene all'esame della Camera dei deputati dopo essere stato approvato dall'altro ramo del Parlamento.

Con esso s'intende iscrivere allo stato di previsione della spesa del Ministero della

pubblica istruzione, per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970, nuovi stanziamenti e stanziamenti aggiuntivi nella misura globale di lire 1.213 miliardi e 425 milioni ripartiti, secondo quanto prevede il disegno di legge, fra le seguenti voci di spesa: personale, dotazioni, funzionamento e contributi, assistenza, educazione popolare, universitaria.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA N. 1.

Spesa aggiuntiva al bilancio 1966 secondo il disegno di legge n. 3376.

(in milioni)

VOCI DI SPESA	1966	1967	1968	1969	1970	TOTALE
Personale	42.440	84.260	126.660	167.260	207.330	627.950
Dotazioni	17.650	20.350	25.250	29.850	35.250	128.350
Funzionamento e contributi (1)	2.120	4.390	7.440	11.000	15.080	40.030
Assistenza	15.360	27.250	34.000	40.950	48.500	166.060
Educazione popolare	3.100	3.550	4.050	4.600	5.200	20.500
Università (2)	16.785	28.875	43.825	61.325	79.725	230.535
TOTALE	97.455	168.675	241.225	314.985	391.085	1.213.425

(1) Comprende i contributi di funzionamento per la scuola magistrale, per le scuole per minorati, per le scuole speciali e le classi differenziali, nonché le spese di funzionamento per le biblioteche e l'amministrazione centrale.
 (2) Comprende le spese di personale, di assistenza ed i contributi.

Analogamente, con altro disegno di legge n. 1552/S — concernente « Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1966-1970 » — s'intende provvedere, sotto il profilo normativo e finanziario, alle esigenze nel campo dell'edilizia scolastica e universitaria destinando a tale scopo lire 1 miliardo e 210 milioni che dovrebbero consentire di predisporre, nel corso di un quinquennio, 1.485.000 posti-alunno.

I due provvedimenti si richiamano perché riferibili alla stessa finalità: l'attuazione del Piano di sviluppo della scuola, previsto dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 874.

Allo stesso fine mirano altri disegni di legge già all'esame del Parlamento, ma i due provvedimenti citati hanno una particolare analogia per il fatto che, con essi, si intende assicurare, sostanzialmente, la base finanziaria necessaria per l'attuazione del Piano di sviluppo della scuola: lire 2.423 miliardi e 425 milioni complessivamente, per il quinquennio 1966-1970.

Tale somma deve essere « aggiunta » ai normali stanziamenti di bilancio per la pubblica istruzione così da poterne dedurre che, nel quinquennio, una volta approvati i due disegni di legge, si renderanno disponibili per la scuola le somme seguenti:

TABELLA N. 2.

(in milioni)

ESERCIZI	Stanziamenti complessivi Bilancio più disegno di legge n. 3376 (a)	Stanziam. previsto dal disegno di legge n. 1552 (b)	TOTALE (a + b)
1966	1.355.906	192.000	1.547.906
1967	1.439.216	222.000	1.661.216
1968	1.526.716	242.000	1.768.716
1969	1.617.976	277.000	1.894.976
1970	1.712.476	277.000	1.989.476
TOTALE	7.652.290	1.210.000	8.862.290

Gli stanziamenti posti a disposizione dello sviluppo scolastico, in ragione dei normali stanziamenti di bilancio e in ragione delle due leggi di piano sopracitate sono, già ad un primo esame, di tale entità da comportare una valutazione accurata affinché lo sforzo della comunità nazionale operi nel modo più efficace per quei fini di promozione umana e sociale che dallo sviluppo della scuola sono attesi.

I PARTE

IL DISEGNO DI LEGGE NEL QUADRO DELLA POLITICA SCOLASTICA E IN RIFERIMENTO ALLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA — LE SUE FINALITÀ.

1. — Il disegno di legge n. 3376, su cui la Camera è ora chiamata a pronunciarsi, costituisce un « momento » della programmazione scolastica allo stesso modo come i vari provvedimenti di riforma degli ordinamenti, gli atti amministrativi o legislativi mediante i quali si darà pratica attuazione al piano di sviluppo propriamente detto, ecc.

Si tratta, per ora, di un piano finanziario la cui validità potrebbe essere di ordine soltanto strumentale se non risultasse evidente per chiunque l'intima connessione esistente tra obiettivi della programmazione, riforma delle strutture tra degli ordinamenti, strumenti e metodi di utilizzazione dei fondi a disposizione.

Un giudizio sul provvedimento finanziario comporta dunque una valutazione complessa che, in concreto, non può farsi senza riferire il disegno di legge n. 3376 ai precedenti legislativi da cui ha origine e in particolare a due documenti di fondamentale importanza: la « Relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia e linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965 » presentata al Parlamento nell'anno 1964, dal Ministro della pubblica istruzione, e il progetto di Piano economico generale, in corso di esame da parte della Camera.

I riferimenti che si possono stabilire con essi sono tali da porre in più giusta luce il significato e il valore del disegno di legge che stiamo esaminando.

2. — È noto ai colleghi come il Parlamento, con legge 24 luglio 1962, n. 1073, abbia stabilito un *iter* della programmazione scolastica che — a prescindere dai limiti di tempo rivelatisi non adeguati e che successivamente

furono, di volta in volta, differiti con appositi provvedimenti legislativi — trovò nella costituzione di una « Commissione di indagine », nella consultazione del Consiglio superiore della pubblica istruzione e del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e infine nella citata relazione al Parlamento i vari momenti della sua fase di preparazione, indubbiamente democratica, accurata e rispondente alla gravità dell'impegno.

La fase decisionale non poteva che essere demandata al Parlamento nella sua sovranità ed a ciò si intende appunto provvedere con questo primo disegno di legge e con gli altri che il Governo ha presentato o intende presentare quanto prima.

Il primo riferimento quindi per individuare le motivazioni e i criteri che hanno presieduto all'impostazione del provvedimento per quanto concerne la valutazione del fabbisogno e la indicazione dei diversi settori d'intervento, non può essere costituito che dai documenti della fase di preparazione e soprattutto dalla Relazione finale sopra citata in quanto recepisce, sostanzialmente, le conclusioni della Commissione di indagine, considera i pareri degli organi consultivi e indica con chiarezza le direttive di piano a cui sono ispirate le scelte contenute nei documenti legislativi al nostro esame.

3. — Di particolare significato è il riferimento al Piano economico generale per la correlazione che si può stabilire tra i fini generali della programmazione economica e le scelte programmatiche specifiche nel campo dell'istruzione, della cultura e della ricerca scientifica oltre che per valutare quantitativamente il rapporto tra volume complessivo degli impieghi sociali e quota di risorse destinate, nel quinquennio, allo sviluppo della scuola, degli istituti culturali e di ricerca. (Vedi tabella n. 3).

Non sfugge certamente ai colleghi il nuovo significato che viene assumendo la politica della scuola e della cultura nel quadro della politica generale di piano che si propone, per vie democratiche, lo sviluppo armonico, equilibrato di tutta la comunità nazionale, superando gli squilibri esistenti e correggendo le attuali deformazioni o storture.

Anche la politica scolastica assume le forme e i metodi della programmazione e ciò a significare una razionalità di interventi rivolti al raggiungimento di obiettivi che sono, al tempo stesso, di riforma degli ordinamenti per adeguarli alle nuove, constatate esigenze

TABELLA N. 3.

Investimenti e spese pubbliche (compresa la quota degli Enti locali) per l'istruzione e la formazione culturale secondo il progetto di Piano economico 1966-70 (in miliardi)

Spese correnti:

strutture scolastiche e assi-		
stenza	8.660	
biblioteche, ecc.	40	8.700

Investimenti:

edilizia scolastica e univer-		
sitaria	995	
biblioteche, ecc.	5	1.000
		9.700

L'importo sopraindicato costituisce il 19,7 per cento degli impieghi sociali del reddito e il 5,2 per cento del reddito nazionale.

di sviluppo qualitativo e quantitativo della scuola e degli istituti culturali nel loro complesso.

Nel concetto di politica scolastica programmata si opera, in sostanza, una felice sintesi tra l'idea di riforma e l'idea di sviluppo.

La riforma degli ordinamenti sarebbe infatti inefficace, e comunque opererebbe i suoi effetti entro limiti di tempo troppo grandi, se ad essa non si accompagnasse una razionale predisposizione di mezzi finalizzati a concreti obiettivi secondo rigorose scelte di priorità.

È necessario risalire al disegno di legge n. 129, presentato al Senato il 22 settembre 1958 dall'allora Ministro della pubblica istruzione onorevole Moro e concernente il cosiddetto « Piano decennale della scuola », per riconoscere la prima manifestazione autorevole dell'idea di programmazione scolastica.

Il dibattito che ne derivò, in Parlamento e nel Paese, pose in chiara evidenza la ma-

turazione di una coscienza scolastica democratica; la validità di un concetto di programmatica; la validità di un concetto di programmazione come metodologia e, soprattutto, come visione politica della funzione della scuola nella società italiana; la sintesi che occorre operare tra politica di riforme e politica di sviluppo al fine di garantire efficacia alle riforme e significato autentico ai propositi di sviluppo.

È da dire che in quel particolare momento dello svolgimento della politica scolastica italiana si ritrovavano presenti, almeno nelle motivazioni essenziali, le due esperienze caratteristiche della politica scolastica degli anni precedenti: l'esperienza espressa dallo sforzo per ricostruire la scuola italiana e adeguarla, almeno quantitativamente, alle prime, più urgenti necessità e l'esperienza, appassionata di studio e di azione concreta, per individuare i caratteri della nuova scuola democratica che trovò una sua significativa — e per tanti aspetti sempre attuale manifestazione — nella presentazione al Parlamento del disegno di legge n. 2100 concernente « Norme generali sull'istruzione ».

4. — Prefigurativa, sotto molti aspetti, dell'impostazione che caratterizza il disegno di legge n. 3376, può considerarsi la già citata legge 24 luglio 1962, n. 1073, concernente « Provvedimenti per lo sviluppo della scuola nel triennio dal 1962 al 1965 », successivamente prorogata per un semestre con legge 13 luglio 1965, n. 874.

Si può ben dire che, con tale legge, si è avuta in Italia una prima, concreta esperienza di programmazione scolastica, estesa a tutti i settori e con una certa organicità di interventi.

Dei notevoli risultati raggiunti il Parlamento ha potuto prendere conoscenza attraverso le relazioni annuali pubblicate in allegato allo Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per gli anni finanziari 1962-63, 1963-64 e 1965.

D'altra parte è nota a tutti l'espansione verificatasi nella scuola italiana nel corso degli anni dal 1960 in poi ed il fenomeno va indubbiamente ricondotto, in larga parte, agli effetti benefici della legge n. 1073.

TABELLA N. 4.

Espansione scolastica dal 1957-58 al 1965-66.

TIPO DI SCUOLA	Numero alunni anno scolastico 1957-58	Numero alunni anno scolastico 1965-66
Scuola materna	1.079.978	1.260.385
Scuola elementare (1)	4.704.158	4.523.699
Scuola secondaria inferiore	1.019.936	1.790.576
Istruzione professionale	75.658	177.792
Istruzione tecnica	261.982	549.391
Istruzione classica, scientifica e magistrale	306.283	485.120
Istruzione artistica (2)	23.745	34.000
Istruzione universitaria (3)	154.638	189.321

(1) La differenza in meno è dovuta oltre che a fenomeni demografici, all'eliminazione delle ripetenze e all'incremento della frequenza della scuola media.
(2) Dati provvisori.
(3) Esclusi i fuori corso.

Da un punto di vista più propriamente politico va anche rilevato che costui — nello svolgimento della politica scolastica dal dopoguerra ad oggi — un fatto altamente positivo perché su di essa si poté constatare positivo perché su di essa si poté constatare una larga maggioranza parlamentare, concorde nella ricerca volenterosa di una via di composizione e superamento, fra l'altro, di certe pregiudiziali storiche che hanno troppo a lungo condizionato, in modo negativo, ogni sforzo rivolto ad avviare a positive soluzioni gli annosi problemi della scuola italiana.

Ci si riferisce a positive acquisizioni, ad esempio nel campo della legislazione sull'assistenza scolastica, in ordine ad una democratica applicazione del principio costituzionale del « diritto allo studio » in favore dei giovani in quanto cittadini e non in quanto studenti di questa o di quell'altra scuola, statale o non statale.

Le positive esperienze compiute durante il triennio, per questa ed altre questioni di eguale rilevanza ideologica e politica, mentre confermano la validità di una democratica ricerca di tutto quanto può esservi di comune, o almeno di convergente, fra posizioni e forze politiche di diversa ispirazione, incoraggiano

a guardare avanti per una completa e soddisfacente soluzione della questione scolastica anche sotto il profilo dell'esercizio pieno dei diritti riconosciuti dalla Costituzione agli articoli 33 e 34.

Il disegno di legge n. 3376, a questo proposito, si mantiene entro i limiti e nell'impostazione già acquisiti alla legislazione scolastica che essi trovano solenne conferma nel voto favorevole del Parlamento.

Sempre in ordine alla relazione esistente tra la legge n. 1073 e il disegno di legge in discussione, va infine rilevato come esso costituisca la necessaria continuazione del piano di programmazione scolastica iniziato con la legge « triennale » sopra citata.

Gli stanziamenti aggiuntivi previsti dalla citata legge n. 1073 sono infatti cessati, considerando la proroga semestrale, con il 31 dicembre 1965 e lo stato di previsione 1966 della spesa del Ministero della pubblica istruzione presenta numerosi e significativi capitoli di spesa assolutamente scoperti.

Si rende così necessario — e non occorre sottolinearne l'urgenza tanto è evidente di per se stessa — stabilire una saldatura tra la legge n. 1073 e il nuovo provvedimento di piano, integrando il bilancio 1966 e disponendo ade-

guali finanziamenti per gli esercizi successivi, al fine di garantire la continuità dello sviluppo scolastico in corso.

A ciò si aggiunga che l'esperienza compiuta nel triennio ha messo in evidenza l'urgenza e la possibilità di nuove forme di intervento a modificazione o ad integrazione di quanto già in atto o di quanto disposto dalla stessa legge n. 1073.

Il disegno di legge n. 3376, pertanto, almeno in una certa misura, può avere valore anche innovativo o di integrazione per speciali esigenze.

5. — Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il disegno di legge può dirsi rivolto ad una triplice finalità che così si enuncia:

a) consentire la continuità dell'impegno finanziario dello Stato per lo sviluppo della scuola e della cultura in relazione al ritmo di espansione impresso con la legge n. 1078;

b) introdurre nuove forme di intervento sulla base dell'esperienza compiuta nel corso del triennio 1962-1965;

c) offrire alle riforme in corso di definizione legislativa (istituzione della scuola materna statale; modifiche all'ordinamento universitario; istituzione delle sovrintendenze interprovinciali; nuovo ordinamento delle Accademie di belle arti) e alle altre che saranno quanto prima sottoposte all'esame del Parlamento, la necessaria base finanziaria a cui fare riferimento per l'attuazione dei nuovi, auspicati ordinamenti secondo quanto è indicato nelle Linee direttive e nel progetto di Piano economico generale.

6. — Definita così la finalità del disegno di legge e la sua collocazione nel quadro della politica scolastica, si ritiene ancora necessaria una osservazione di carattere generale, pertinente la natura finanziaria del provvedimento.

L'articolo 1 del disegno di legge, al secondo comma, si preoccupa di precisare il carattere « aperto e scorrevole » del piano finanziario i cui stanziamenti, si dice, « potranno essere aumentati, di anno in anno, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in relazione alle possibilità offerte dal bilancio medesimo e sulla base del Piano di sviluppo quinquennale della scuola e del Programma di sviluppo economico ».

A parte le considerazioni già fatte e altre che si faranno in seguito a proposito del duplice riferimento già prima rilevato, si ritiene importante far risaltare, anche se tutto è ovviamente rimesso alla volontà politica dei le-

gislatori che saranno chiamati a decidere in seguito, come l'entità degli stanziamenti — per i quali al primo comma dello stesso articolo si precisa trattarsi di « nuovi stanziamenti » e di « stanziamenti aggiuntivi » — possa essere aumentata in relazione alle esigenze e alle disponibilità.

Questa considerazione, già significativa di per sé, consente un'ulteriore riflessione circa il carattere « aperto » del piano anche in ordine a quanto il Parlamento potrà decidere sotto il profilo della riforma dei vari ordinamenti.

Il piano finanziario non è il piano di sviluppo della scuola ma uno dei momenti della sua elaborazione ed attuazione.

Esso non costituisce un elemento di preclusione o di predeterminazione nei confronti di ciò che sarà disposto dal legislatore in materia di riforma degli ordinamenti.

La scuola e le istituzioni culturali sono invece messe nella condizione di rinnovarsi e di espandersi avendo assicurato, in larga misura e comunque nei limiti della disponibilità, i mezzi finanziari necessari.

II PARTE

IL DIBATTITO INTORNO AL DISEGNO DI LEGGE. PIANO DELLA SCUOLA E PIANO ECONOMICO GENERALE. FINANZIAMENTI E RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI.

Nel corso dell'ampio dibattito svoltosi in seno alla Commissione Istruzione sono emerse posizioni critiche che il relatore ha il dovere di riferire non senza valutarne la fondatezza al fine di motivare adeguatamente il giudizio finale sul provvedimento al nostro esame.

Una prima posizione è quella di coloro che, riferendosi alle indubbie connessioni esistenti tra il progetto di Piano economico generale e questo disegno di legge, hanno ritenuto di poter dedurre da una valutazione globale del tipo di programmazione economica descritto nel progetto di Piano un giudizio negativo sul valore del disegno di legge n. 3376, ritenuto strumento meramente finanziario per un tipo di sviluppo scolastico strumentalizzato a fini produttivistici.

A questo ordine di considerazioni può essere ricondotta, sostanzialmente, la proposta avanzata da una parte dei commissari di posticipare l'esame di questo disegno di legge a dopo l'avvenuta discussione del Piano economico generale, e, come subordinata, di ef-

fettuare uno stralcio di parti del piano di finanziamento o, in alternativa, di limitarne la validità ad un biennio.

Una seconda posizione — che non può non essere ricollegata alla precedente — è rappresentata da coloro che ritengono il disegno di legge n. 3376 privo di una finalizzazione e quindi incapace di operare, a loro avviso, una efficace azione di rinnovamento e di sviluppo della scuola italiana.

Per questi il provvedimento si risolverebbe in un danno per la scuola e in una dispersione di preziose risorse finanziarie poiché opererebbe nell'ambito degli ordinamenti vigenti consolidandoli e, in un certo senso, aggravandone errori e limiti.

Il disegno di legge, è stato detto, risponde al disegno politico di eludere l'impegno delle riforme di struttura, rivelando una visione conservatrice del problema scolastico.

Un terzo ordine di obiezioni riguarda questioni di merito, e molte di esse sono rivolte a considerare criticamente quanto il piano finanziario prevede, soprattutto in materia di assistenza, a favore degli alunni frequentanti le scuole non statali ma autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.

* * *

La maggioranza dei commissari che compongono l'VIII Commissione non ha ritenuto di poter condividere le obiezioni sopra riportate e si è dichiarata favorevole al provvedimento alla luce delle considerazioni esposte nei punti che seguono.

1. — L'avvio di una politica di programmazione economica generale e per i singoli settori dell'intervento pubblico, presenta indubbiamente delle gravi difficoltà iniziali per le implicazioni di natura metodologica e, a ben maggiore ragione, di natura politica e ideologica.

Ciò nonostante, la volontà politica della maggioranza parlamentare è di portare avanti coraggiosamente una scelta che sostanzialmente è condivisa da tutta l'opinione pubblica italiana, per la sua rispondenza ad una visione moderna e democratica dei compiti dello Stato.

Come sempre accade quando si vuole fermamente raggiungere una meta difficile, si accetta anche lo sforzo paziente e graduale che non sempre va d'accordo con una visione massimalistica molto spesso priva di adesione alla realtà. Ciò può dirsi della programmazione scolastica, in questa sua fase

iniziale, in rapporto alla programmazione economica generale e al problema scolastico nel suo complesso.

Le finalità del disegno di legge n. 3376 sono state già enunciate ed è in ordine ad esse che occorre giudicare la validità del provvedimento non senza considerare le ragioni di necessità che lo giustificano anche se non in linea primaria. Ne deriva che esso ha una sua autonoma validità, una sua intrinseca coerenza anche se deve essere posto in correlazione con il Piano economico generale.

Va poi osservato che già altri provvedimenti — che pure possono ben dirsi leggi di piano per settori, dell'intervento pubblico, di notevole importanza — il Parlamento ha riconosciuto l'utilità della loro approvazione indipendentemente dal piano economico. Non si vede perché ciò non possa avvenire anche per la scuola.

Né la proposta di « stralcio » avanzata da alcuni può lasciare soddisfatti soprattutto per il carattere episodico e settoriale che ne deriverebbe agli interventi disposti, in contrasto con l'esperienza positiva compiuta con la legge n. 1073, in ragione del valore pluriennale delle previsioni di spesa.

2. — A proposito della correlazione tra Piano della scuola (disegno di legge n. 3376) e Piano economico generale si deve innanzitutto considerare come, a differenza di altri settori, la programmazione scolastica abbia storicamente preceduto l'elaborazione del progetto di Piano economico.

Da ciò è derivato che nel capitolo VIII del citato progetto di piano sono accolte, in modo sostanziale, le fondamentali indicazioni contenute nella relazione ministeriale al Parlamento che ha concluso il lungo iter della fase extraparlamentare di preparazione della programmazione scolastica.

Pertanto la dimensione globale della spesa prevista dal disegno di legge, trova riscontro nella somma indicata come disponibile per la scuola, durante il quinquennio, dal progetto di Piano economico generale.

La stessa somma, grosso modo, corrisponde — in quanto siano validi i raffronti stante la diversità, almeno parziale, dei criteri seguiti nell'accertamento del fabbisogno — con quella a suo tempo accertata dalla Commissione d'indagine costituita ai sensi dell'articolo 56 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Nell'ordine di queste valutazioni rientra il riconoscimento della priorità della spesa per la scuola, la formazione culturale e la ri-

cerca scientifica: priorità che non è da intendersi in senso soltanto quantitativo ma che è da vedere come dato qualitativo, caratterizzante la programmazione nel suo complesso, come scelta di civiltà espressa in uno sforzo di tutta la comunità nazionale per la promozione dei valori umani.

Sembra realistico dunque prendere atto di questo stato di cose e considerare la possibilità di approvare il finanziamento del Piano di sviluppo della scuola senza che da ciò risulti compromessa la correlazione tra pianificazione scolastica e pianificazione economica.

Il Parlamento, in sede di approvazione del Piano economico generale, potrebbe accertare, nel quadro degli impieghi sociali del reddito, una quota di risorse disponibili, per la scuola e la cultura, superiore a quella indicata nei documenti di piano. In tale auspicabile evenienza, nessuna difficoltà incontrerà il legislatore volendo aumentare gli stanziamenti messi a disposizione per il finanziamento del piano della scuola. Il carattere « scorrevole » dei finanziamenti previsti dal disegno di legge consente la loro adeguazione annuale con normale legge di bilancio.

3. — Il tipo di scolarizzazione e gli obiettivi di espansione scolastica del progetto di Piano economico generale sono enunciati al capitolo VIII del documento nei loro criteri ispiratori con l'affermazione che essi « tengono conto, oltre che delle fondamentali esigenze di diffusione dell'istruzione e di formazione culturale, della necessità di disporre di personale qualificato in relazione alle esigenze poste dall'evoluzione del sistema economico ».

In un successivo paragrafo il significato dell'affermazione viene precisato col dire che « il riordinamento e l'adeguamento delle strutture scolastiche traggono origine da un lato dalla necessità di soddisfare la domanda sociale di educazione, quale scaturisce dalla evoluzione della società, dall'altro dalla valutazione della domanda di occupazione in termini di strutture professionali ».

A commento di tali enunciazioni il progetto di piano riporta le tabelle relative alla « stima della struttura professionale dell'occupazione al 1964 e al 1981 » nonché alla espansione degli effettivi scolastici, ritenuta possibile nel quinquennio, che si riproducono qui di seguito.

TABELLA N. 5.

Modifiche della struttura professionale dell'occupazione tra il 1964 e il 1981 ipotizzata dal programma di sviluppo economico.

CATEGORIE PROFESSIONALI	1964		1981	
	Migliaia di unità	Composizione %	Migliaia di unità	Composizione %
Personale generico	10.421	52,7	3.420	15,3
Personale qualificato	6.170	31,2	11.520	51,6
Quadri intermedi inferiori	1.485	7,5	3.550	15,9
Quadri intermedi superiori	988	5 -	2.370	10,6
Dirigenti e quadri superiori	711	3,6	1.470	6,6
Totale	19.775	100 -	22.330	100 -

TABELLA N. 6.

Obiettivi di espansione scolastica.

(in migliaia).

	1965-66	1969-70
Licenziati scuola obbligatoria	470	550
Licenziati istituti professionali	50	100
Licenziati istituti tecnici	65	100
Licei e magistrali	72	80
Laureati	32	40

L'enunciazione così com'è formulata nel progetto di Piano economico generale non autorizza a vedere in essa un'implicita concezione « strumentale e subalterna » della funzione scolastica quasi fosse finalizzata ad obiettivi produttivistici.

La scuola infatti deve contemporaneamente corrispondere alle esigenze di formazione generale della persona e al suo positivo inserimento nella vita sociale ed economica del tempo, nel pieno rispetto della personalità individuale di ciascuno.

Tale impostazione è la stessa che viene indicata nelle « Linee direttive di sviluppo della scuola » da cui è recepita come è già stato fatto rilevare.

Essa considera il naturale incremento della popolazione scolastica in rapporto alle scelte ed agli orientamenti attuali. (Tab. 15, pag. 31).

Indubbiamente le riforme degli ordinamenti della scuola secondaria superiore, insieme all'evoluzione della società italiana, potranno determinare mutamenti più o meno sensibili, difficili tuttavia da prevedersi per le resistenze opposte dalla mentalità corrente in ordine alla valutazione delle diverse carriere scolastiche oltre che per i tempi tecnici di attuazione delle riforme stesse.

Pertanto la direttiva base per la utilizzazione dei fondi relativi a nuove istituzioni di scuole e corsi nel primo quinquennio di piano non potrà essere se non quella che si riferisce fondamentalmente alla leva scolastica e all'incidenza dei singoli tipi di scuola nella determinazione delle scelte scolastiche.

Nel settore della scuola dell'obbligo il riferimento contenuto nella tabella sopra riportata non può avere che valore indicativo es-

sendo tassativo l'impegno derivante dagli ordinamenti vigenti che fanno obbligo di procedere a nuove istituzioni o a sdoppiamenti di classe verificandosi determinate condizioni obiettive. Va ugualmente considerato quanto siano complessi i problemi che ancora restano da risolvere per assicurare alla scuola media tale efficienza educativa e didattica da annullare o ridurre entro limiti tollerabili il fenomeno della evasione o della dispersione. (Tab. 16, pag. 32).

Ciò nonostante si può affermare che la priorità dell'impegno nel settore della scuola dell'obbligo è una direttiva costante della nostra politica scolastica e la sua impegnatività è tale da caratterizzare di sé lo sforzo che si intende compiere per una più alta scolarizzazione.

I notevoli stanziamenti previsti al capitolo IX del piano per la formazione e la qualificazione professionale extrascolastica hanno dato motivo per temere una politica rivolta ad una sua espansione a danno della formazione professionale scolastica.

Le enunciazioni contenute nel citato capitolo ad illustrazione delle linee generali della politica della formazione professionale lasciano tranquilli circa l'impostazione del problema.

In linea di fatto occorre riconoscere che le strutture scolastiche hanno sempre una espansione più lenta di quanto non abbiano le iniziative e le istituzioni varie che genericamente si riconducono alla formazione professionale extrascolastica. D'altra parte queste meglio si prestano ad un'azione di recupero, di addestramento o di riqualificazione che esige duttilità di forme e rapidità di tempi di attuazione.

Ciò che importa assicurare è lo sviluppo delle strutture scolastiche in misura tale da soddisfare le esigenze delle nuove leve scolastiche ed evitare il gravissimo fenomeno di una gioventù che giunge al momento della occupazione senza una completa formazione generale e priva di una qualsiasi qualificazione.

La riforma degli istituti professionali e, in attesa di essa, le provvidenze del disegno di legge consentiranno un efficace impegno della scuola italiana nel senso auspicato.

4. — Con il secondo ordine di obiezioni si investe criticamente tutta la politica scolastica quasi si fosse venuta sviluppando senza una consapevole finalizzazione, in assenza di una volontà riformatrice e in mancanza di una chiara coscienza della funzione democratica della scuola.

Il disegno di legge n. 3376 si limiterebbe pertanto a prevedere una serie di interventi finanziari destinati peraltro a non risolvere neppure gli aspetti quantitativi del problema scolastico.

La critica non può non apparire ingiusta e preconcepita se appena si considera l'espansione della scuola italiana, il crescente impegno per il suo sviluppo, il significato storico dell'avvenuta riforma della scuola media. Ma tale essa è, anche nei confronti dell'attuale disegno di legge le cui finalità — tutte rispondenti ad esigenze affioranti nella realtà odierna della scuola — sono state già enunciate nella prima parte di questa relazione.

A proposito poi delle conseguenze negative del ritardo nell'attuazione delle riforme, sembra doverosa una puntualizzazione della situazione non al fine di eludere gli impegni politici relativi ai provvedimenti già all'esame delle Camere o di imminente presentazione, ma per chiarire le condizioni concrete in cui opererebbe il disegno di legge che stiamo esaminando e la sua positività.

È opinione largamente condivisa che la scuola dell'obbligo non presenti esigenze di modifiche strutturali. L'esperienza infatti del primo triennio di vita della scuola media unica ha posto in evidenza la necessità di riforme soltanto parziali che tuttavia non ne mutano l'impostazione strutturale e gli ordinamenti fondamentali.

La scuola elementare presenta urgenti problemi di riorganizzazione territoriale e di approfondimento della sua azione educativa — soprattutto nel campo dei fanciulli che presentano irregolarità dello sviluppo psico-fisico o del carattere: anche volendo conside-

rare la necessità di adeguarne i programmi alle esigenze derivanti dalla riforma della scuola media, non con questo si avverte la necessità di modificare la sua struttura fondamentale che deriva, oltre tutto, da una recente riforma.

È dunque possibile una programmazione di interventi, a favore della scuola dell'obbligo, consapevolmente ispirata alle finalità culturali, educative e sociali di quest'ordine di scuola.

Per quanto riguarda l'università è da considerare come siano già da tempo presentati i disegni di legge nn. 2314 e 3420 che costituiscono una chiara dimostrazione, da parte dell'esecutivo, di una positiva volontà riformatrice. La loro approvazione da parte del Parlamento — che torna opportuno auspicare come prossima — può tuttavia seguire all'approvazione del disegno di legge in esame senza che si creino motivi di contrasto o condizioni di difficoltà.

Giustamente veniva fatto notare dal Ministro della pubblica istruzione, a conclusione del dibattito svoltosi in seno alla VIII Commissione, che la stessa cosa si verificò a proposito della scuola media unica la cui legge istitutiva, com'è noto, è posteriore all'approvazione della legge per il piano triennale di sviluppo della scuola. La nuova scuola si è potuta ugualmente avvantaggiare dei fondi resi disponibili dalla legge di piano. Nelle more dell'approvazione, da parte del Parlamento, dei provvedimenti di riforma, è necessario e possibile dunque mettere a disposizione delle università — sulla base degli ordinamenti vigenti — fondi adeguati al fine di consentire la continuità dello sviluppo iniziato con il primo piano triennale.

Indubbiamente diventa ogni anno più pressante l'urgenza delle varie leggi di riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore, soprattutto in relazione al positivo fenomeno di una crescente scolarizzazione dopo la scuola dell'obbligo.

La fase preparatoria, ispirata alle indicazioni della Commissione d'indagine e documentata dalla Relazione ministeriale, è da tempo conclusa, ma è in ritardo la fase politico-legislativa.

Le riforme scolastiche sono al tempo stesso un fatto culturale e politico.

La storia della scuola italiana ha conosciuto, nel passato, soltanto riforme imposte d'autorità.

La prima riforma, democraticamente deliberata — l'istituzione della scuola media unica — sta a dimostrare, con la sua lunga

vicenda, che la maturazione, sul piano culturale e politico, dei provvedimenti di riforma scolastica, tanto più quanto è maggiore l'importanza dell'ordinamento a cui ci si riferisce, è sempre impresa di notevole impegno che esige gradualità di tempi e paziente sforzo di mediazione fra opinioni diverse.

La maggioranza dei componenti la Commissione Istruzione ha respinto il sospetto avanzato da certi gruppi che si voglia eludere l'impegno delle riforme in questo come in altri settori.

La scuola tuttavia non può attendere i riformatori! Le sue esigenze crescono di giorno in giorno e il provvedimento al nostro esame, senza differire l'attuazione delle riforme, vuol soccorrere queste esigenze contemporaneamente alla evoluzione degli ordinamenti.

Sarà così possibile normalizzare la situazione degli organici della scuola secondaria superiore; assicurare ai diversi istituti, soprattutto dell'ordine tecnico-professionale, le necessarie dotazioni didattiche; garantire possibilità di frequenza a un numero maggiore di giovani in virtù delle varie forme di assistenza scolastica; distribuire con maggiore razionalità, su tutto il territorio nazionale, istituti dei diversi tipi al fine di rendere accessibili tutte le scuole e favorire in modo più adeguato la qualificazione professionale dei giovani.

Indubbiamente la riforma degli ordinamenti della scuola secondaria superiore — caratterizzazione del primo biennio; apertura « orizzontale e verticale » dei diversi tipi di scuola; libertà di accesso alle facoltà universitarie; maggiore tipizzazione degli istituti tecnici ecc. — favorirà di per sé una più elevata scolarizzazione oltre il 14° anno e anche per questo le riforme si devono fare.

Tuttavia molte ragioni di allontanamento dalla scuola dipendono da quell'ordine di cause che corrisponde alle esigenze che il piano finanziario può consentire di prontamente soccorrere.

Una particolare considerazione deve essere fatta per il settore dell'istruzione professionale dove si verifica una delle strozzature più evidenti del nostro ordinamento scolastico tradizionale per il « verticalismo » che ne ispira le strutture e per l'errore culturale di contrapporre in modo antitetico la formazione umanistica e la formazione tecnico-professionale.

L'urgenza di procedere ad una definizione strutturale della scuola per la formazione professionale dei giovani è resa tanto più

evidente in considerazione della espansione delle iniziative di formazione professionale extra-scolastica sollecitate, fra l'altro, dalle esigenze del mercato del lavoro. È fondamentale — come già è stato rilevato — la distinzione tra formazione professionale, in cui resta vivo il tema centrale della formazione umana del giovane e addestramento professionale o specializzazione o aggiornamento o riqualificazione che sono il tema proprio della formazione extra scolastica.

Quale sia, al riguardo, la volontà politica che ispira il provvedimento è dimostrato dall'aver previsto, soprattutto sotto forma di prestazioni assistenziali, opportuni incentivi che dovrebbero favorire l'afflusso dei giovani alla scuola professionale.

Evidentemente, fatta salva la necessità e l'urgenza di una legge organica sull'istruzione professionale, si vuole potenziare la formazione professionale scolastica sia pure con le difficoltà derivanti dagli ordinamenti vigenti.

Altrettanto urgente, nel quadro della scuola secondaria superiore, appare il riordinamento dell'istituto magistrale a cui si dovrebbe conferire carattere di scuola liceale ad indirizzo pedagogico con una prospettiva di completamento della preparazione culturale e professionale specifica a livello universitario.

L'impegno finanziario della comunità nazionale per lo sviluppo scolastico deve trovare nei provvedimenti di riforma — che tutte le parti politiche e il mondo della scuola concordemente auspicano pur con diversità di opinioni e di criteri — un elemento necessario di valorizzazione qualitativa.

Il dibattito, a cui offre occasione il disegno di legge 3376, può dare motivo per verificare il grado di maturazione dei problemi della riforma scolastica e le possibilità politiche di soluzione che per essi si offrono.

Fatto salvo il raccordo del piano finanziario in esame con i provvedimenti di riforma in corso o auspicati, avute presenti le necessità collegate alla continuità dello sviluppo scolastico e l'urgenza di provvedere ad esse, resta ancora da esaminare se questo disegno di legge, così com'è strutturato, consenta una programmazione organica nei diversi settori.

La tabella n. 7 che segue a pagina 23 può offrire uno schema di ripartizione degli stanziamenti aggiuntivi messi a disposizione dal disegno di legge 3376, in base alle determinazioni che giustificano le somme riportate per ogni singola voce di spesa.

Essa si completa con la tabella n. 8 (pagina 25) che pone a raffronto gli stanziamenti complessivi per ogni esercizio (stanziamenti di piano più stanziamenti ordinari di bilancio) con la previsione di spesa indicata, per le singole voci, nella Relazione ministeriale sulle linee direttive di sviluppo della scuola nel quinquennio.

Le considerazioni suggerite dall'esame dei due documenti, mentre portano a rilevare che alcuni stanziamenti non sono del tutto adeguati, consentono tuttavia di concludere:

a) che si tratta di un impegno notevole come mai si è riscontrato nella storia della scuola italiana;

b) che il piano investe tutti i settori con una larga incidenza delle spese rivolte ad assicurare la disponibilità della scuola e la sua efficienza didattica;

c) che si nota un particolare interesse per il settore della scuola dell'obbligo, per l'università, per l'istruzione professionale rivelando con ciò un criterio di scelta prioritaria a favore del potenziamento di tali settori;

d) che il valore pluriennale della previsione di spesa e i criteri indicati dal disegno di legge per la utilizzazione dei fondi a disposizione, consentono l'elaborazione di un vero piano di sviluppo così da assicurare agli interventi organicità e produttività.

5. — Il disegno di legge 3376 considera le istituzioni educative e scolastiche non statali soltanto a proposito di alcune particolari situazioni come pure estende agli alunni delle scuole legalmente riconosciute alcune tra le provvidenze assistenziali che il piano intende sviluppare.

Si ritiene opportuno richiamare tali punti per una obiettiva valutazione.

Essi sono:

Articolo 2 (ultimo comma). — Viene fissata in lire 210 milioni, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, la somma dei contributi che il Ministero può erogare alle scuole magistrali dipendenti da enti morali, funzionanti alla data del primo ottobre 1965. Si fa notare che si tratta di una integrazione — in verità molto modesta! — del capitolo 1721 del bilancio di previsione 1966 del Ministero della pubblica istruzione.

Articolo 3. — È previsto uno stanziamento aggiuntivo annuale ai normali stanziamenti iscritti in bilancio « per l'attribuzione degli effetti economici della parifica e per l'adeguamento del contributo alle classi parificate di

scuola elementare funzionanti presso scuole speciali per minorati psicofisici e sensoriali e presso orfanatrofi ».

In ordine a tale provvidenza ci si richiama al capitolo 1436 dello stato di previsione per il 1966 del Ministero della pubblica istruzione e alla sua constatata insufficienza.

In secondo luogo si fa presente la finalità specifica che non sembra esigere ulteriore commento per il suo altissimo valore sociale.

Articolo 7. — Congiuntamente all'incremento degli stanziamenti iscritti nel bilancio 1966, ai capitoli 2271 e 2272, per il funzionamento degli istituti statali per sordomuti e minorati della vista, si prevede nello stesso articolo una integrazione annuale del capitolo 2282 dello stato di previsione della spesa del ministero della pubblica istruzione relativo a « sussidi e contributi agli istituti non statali ».

Articoli 14, 15, 16, 17. — Si estende la possibilità di accedere alle prestazioni assistenziali previste dagli articoli citati (trasporto, buoni libro, borse di studio) agli alunni frequentanti « scuole autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato ».

La disposizione ripete quanto già previsto agli articoli 34, 35, 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

* * *

È facile dunque constatare che il disegno di legge al nostro esame non prevede, per quanto riguarda la scuola non statale, se non la proiezione nel quinquennio della situazione in atto in base alla legge 24 luglio 1962, n. 1073, e altre leggi in vigore.

Il problema della corretta applicazione degli articoli 33 e 34 della Costituzione in materia di riconoscimento dei diritti della scuola non statale è tuttora fermo nei limiti politici indicati dal Presidente del Consiglio onorevole Moro in occasione delle dichiarazioni programmatiche per la costituzione del secondo Governo da lui stesso presieduto:

« Poiché l'episodio che ha dato luogo alla crisi, ha richiamato il tema della scuola non statale, i partiti hanno voluto confermare, così come fa il Governo, che rimane ferma la volontà già manifestata di affrontare il problema dei rapporti tra scuola statale e scuola non statale, ivi compreso quello dei contributi dello Stato, al quale la democrazia cristiana attribuisce determinante importanza, nella elaborazione della legge sulla scuola statale

paritana, da effettuarsi in applicazione del nuovo piano della scuola entro il 30 giugno 1966 ».

La maggioranza della Commissione ha respinto gli emendamenti relativi a questa materia e il relatore vuole trarne motivo per auspicare che una serena, obiettiva, democratica valutazione del problema guidi le parti politiche che costituiscono la maggioranza parlamentare ad eque soluzioni, coerenti con l'autentico significato del dettato costituzionale e con il diritto comune consacrato nella legislazione positiva di tanti paesi democratici.

Nel momento in cui tutte le forze sociali della comunità nazionale sono mobilitate per un grande impegno a favore dello sviluppo scolastico non può non sembrare contraddittorio, oltre che ingiusto, lasciare una parte della scuola italiana — che pure assolve, allo stesso titolo di quella di iniziativa statale, la funzione sociale di promozione umana, culturale, tecnica che una moderna democrazia riconosce alla scuola in quanto tale — in uno stato di carenza legislativa e di precarietà economica che ne impediscono un positivo sviluppo.

III PARTE

ESAME DEL CONTENUTO DEL DISEGNO DI LEGGE.

L'esame dei contenuti del provvedimento — che costituisce la III parte della presente relazione — mira a mettere in evidenza il rapporto di continuità che si tende a stabilire con lo sviluppo promosso dal piano triennale e le valutazioni quantitative e qualitative che hanno presieduto all'impostazione delle diverse voci di spesa.

Il riferimento a istituti e ordinamenti vigenti suscita nuovamente tutta la problematica della riforma per problemi e settori anche più particolari di quelli a cui si è fatto riferimento nella seconda parte.

Il piano finanziario non è, di per sé, una legge di riforma e, per tutte le ragioni dette, non vi era altra scelta che quella di riferirsi agli ordinamenti attuali fatta assolutamente salva la possibilità di accordare successivamente i dispositivi del piano con quanto sarà deliberato in ordine alle riforme.

La vera pianificazione sarà quella che scaturirà, in concreto, dalla utilizzazione, nel tempo, dei notevoli stanziamenti previsti per le diverse voci ed è augurabile che si traggano dalla metodologia di piano tutti quei cri-

teri e quelle direttive pratiche che, al centro e in periferia, debbono consentire agli interventi predisposti il massimo di efficacia.

TITOLO I.

SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E ARTISTICA.

Il titolo primo, suddiviso in tre capi, riguarda il personale e gli organici, le dotazioni didattiche, le spese di funzionamento della scuola primaria, secondaria ed artistica, nonché il doposcuola nella scuola dell'obbligo. Il titolo stesso comprende gli stanziamenti più cospicui del provvedimento ed è veramente il punto centrale del piano di finanziamento per i tipi di intervento previsti. Come si legge nelle proposte di testo unificato del programma di sviluppo economico per il quinquennio 1966-1970, « la pratica realizzazione del programma (scolastico) è in gran parte affidata al reclutamento del personale insegnante ».

Gli attuali organici, soprattutto delle scuole secondarie, denunciano una situazione di insufficienza dovuta al fatto che, per motivi di ordine finanziario, alla espansione scolastica di questi ultimi anni non è corrisposto un pronto adeguamento dei ruoli del personale docente e direttivo della scuola. La situazione degli organici illustrata nella « Relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia » mette in rilievo un quadro di emergenza e di provvisorietà, che indubbiamente ha avuto ed ha riflessi negativi sulla continuità e sulla efficacia dell'azione educativa della scuola e che si riassume qui di seguito:

Scuola Media. - Anno 1963-64: professori di ruolo n. 38.017, professori non di ruolo n. 103.389;

Scuola magistrale statale. - Anno 1963-64: professori di ruolo n. 16, professori non di ruolo n. 73;

Istruzione classica — Licei ginnasi. - Anno 1962-63: professori di ruolo n. 5.800, professori non di ruolo n. 4.408;

Licei scientifici. - Anno 1962-63: professori di ruolo n. 2.345, professori non di ruolo n. 2.748;

Istituti magistrali. - Anno 1962-63: professori di ruolo n. 3.077, professori non di ruolo n. 5.069;

Istituti tecnici. - Anno 1962-63: professori di ruolo n. 6.242, professori non di ruolo n. 23.128;

Scuole tecniche e Istituti professionali. - Anno 1963-64: professori di ruolo n. 1.356, professori non di ruolo n. 15.417.

I dati riportati si riferiscono alla situazione degli anni scolastici 1962-63 e 1963-64. Essi sono in parte modificati dall'attuazione in corso della legge n. 831, dall'espletamento di numerosi concorsi a cattedre ed un sensibile contributo, alla normalizzazione della situazione, potrà venire, per la scuola media, dalla legge 25 luglio 1966, n. 603: ma ancora un grande numero di universitari o di laureati non abilitati insegna nei vari ordini di scuola, moltissime cattedre funzionano di fatto ma non risultano in organico, un numero esiguo di posti viene messo a concorso per un fortissimo numero di candidati. Questo stato di cose sarà destinato ad aggravarsi ulteriormente, se si vorranno raggiungere gli obiettivi di incremento della popolazione scolastica (calcolati, entro il 1970-71, in 300.000 iscritti nelle scuole elementari; in 340.000 nella scuola media unica; in 200.000 nell'istruzione classica, scientifica e magistrale; in 280.000 nell'istruzione tecnica; in 180.000 nell'istruzione professionale) e quelli della formazione scolastica (calcolati, sempre per il 1970-71, in 600.000 licenziati delle scuole medie, in oltre 80.000 diplomati liceali; in oltre 100.000 abilitati di istituti tecnici, in oltre 60.000 diplomati degli istituti professionali).

Perciò, era urgente apprestare adeguati finanziamenti per proporzionare gli organici alla effettiva popolazione scolastica, come sarà necessario estendere a tutti i settori dell'istruzione procedure agili e decentrate per la istituzione di nuovi posti, una volta assicurata la necessaria copertura. Alla parte finanziaria provvede l'articolo 2, stanziando, per gli anni dal 1970, 623.950 milioni, che vanno ad aggiungersi ai normali stanziamenti di bilancio, per la istituzione di istituti e scuole, per lo sdoppiamento di corsi e classi nei settori della scuola elementare, secondaria e artistica e per l'ampliamento e la revisione degli organici. La spesa per queste voci ha un andamento crescente nel quinquennio, passando da 40.000 milioni nel 1966 a 202.880 milioni nel 1970 e consentirà la istituzione di circa 80.000 nuovi posti di organico, cioè un incremento del 22 per cento dell'attuale consistenza dei ruoli. La portata effettiva di queste provvidenze non sarà ridotta per effetto di eventuali miglioramenti economici, poiché ad essi si provvederà a parte con nuovi stanziamenti (articolo 1).

Da sottolineare in modo particolare l'inclusione fra le istituzioni scolastiche, che be-

neficeranno dei nuovi fondi, delle scuole speciali, delle classi differenziali della scuola dell'obbligo e degli istituti per minorati sensoriali (articolo 8). Con le accresciute disponibilità finanziarie sarà possibile portare avanti, con maggiore intensità, quell'azione di recupero umano e sociale, a cui è stato dato l'avvio con i mezzi apprestati per la prima volta dalla legge n. 1073. Quella dei minorati è una dolorosa realtà sulle cui dimensioni non esistono cifre precise, sia per la mancanza di una rilevazione statistica completa, sia per il riserbo delle famiglie interessate. In base ad indagini svolte in Italia, il numero dei bambini intorne ai sei anni che manifestano irregolarità dell'intelligenza si aggirerebbe intorno al 10 per cento di ciascuna leva scolastica e ammonterebbe, perciò a circa 75.000 soggetti; il numero di giovani che manifestano nell'età puberale e nell'adolescenza irregolarità di carattere e sono bisognosi di prestazioni specializzate sarebbe pari al 20, 25 per cento; i casi di minori affetti da malattie mentali, curati in ospedali o in cliniche psichiatriche, superano la cifra di 1.000 all'anno.

L'esperienza medico-psico-pedagogica ha accertato ampie possibilità di recupero e provvedervi non solo a livello di istruzione elementare, ma anche a livello di scuola media, è un preciso dovere costituzionale.

Poiché a questa azione di soccorso umano ed educativo concorrono in larga misura istituti non statali non si è potuto non tenere conto delle accresciute necessità a cui devono far fronte queste istituzioni per l'assolvimento dei loro compiti di interesse pubblico.

Sono stati incrementati in conseguenza, sia pure di modesta misura, gli stanziamenti per contributi agli istituti per ciechi e sordomuti, statali e non statali, (articolo 7) e quelli per le classi parificate funzionanti presso scuole speciali per minorati psicofisici e sensoriali e presso gli orfanotrofi (articolo 3).

Sempre nel quadro dei nuovi stanziamenti per gli organici, di notevole entità e significato, sono le somme destinate ai dopo scuola per i ragazzi dai 6 ai 14 anni (articolo 10).

Come è noto, finora solo nella scuola media il doposcuola è una istituzione regolamentata per legge, mentre nella scuola elementare rientra fra le attività facoltative dei Patronati scolastici.

La istituzionalizzazione del doposcuola anche nella scuola elementare e l'accresciuta disponibilità di fondi per tutto l'arco dell'obbligo scolastico rispondono ad una esigenza largamente avvertita dalle famiglie ed interpretano la più moderna concezione dell'assisten-

za, intesa non più come esclusivo aiuto materiale ma anche come opera integrativa della scuola e della famiglia sul piano educativo-sociale.

Oltre che all'ampliamento degli organici, cospicui fondi sono destinati all'aggiornamento culturale e didattico del personale direttivo e insegnante della scuola primaria e secondaria (articolo 6).

L'esperienza fatta con i fondi stanziati dalla legge n. 1073 per le stesse finalità è stata veramente positiva per l'interesse suscitato nei partecipanti e per i risultati fin qui conseguiti.

Il Senato ha largamente condiviso questo favore per le iniziative in questione, aumentando sensibilmente gli stanziamenti originali del disegno di legge n. 1543.

Con le nuove somme sarà possibile assicurare ai corsi la partecipazione di una elevata percentuale di insegnanti (circa 80.000) che vedranno accresciute le occasioni di approfondimento culturale e di scambi di esperienze.

Le provvidenze sopra ricordate, perché possano raggiungere rapidamente gli obiettivi della normalizzazione e della qualificazione degli organici scolastici, devono essere accompagnate dalla sollecita approvazione di tutte quelle misure, che sono state indicate nella Relazione ministeriale sulle linee direttive di sviluppo per incoraggiare la scelta professionale dell'insegnamento, e di nuovi stati giuridici che diano garanzia di carriera e di dignità nell'ambito della scuola e dell'ordinamento amministrativo italiano.

Sempre sotto al titolo primo si provvede ad un altro ordine di necessità, strettamente connesse a quelle del personale: l'acquisto, il rinnovo, la conservazione dei sussidi didattici, delle attrezzature tecniche, scientifiche e artistiche.

L'efficacia dell'insegnamento non è solo legata ad un personale docente e dirigente, adeguato nel numero e aggiornato nella preparazione, ma anche a forme didattiche moderne per le quali i sussidi, da quelli audio-televisivi a quelli librari, sono strumenti indispensabili.

La legge n. 1073 ha rappresentato un primo deciso passo in questa direzione e gli stanziamenti da essa previsti sono serviti a risolvere dalle condizioni di arretratezza e di deficienza in cui erano i gabinetti dei licei classici, scientifici e degli istituti magistrali.

Le somme previste dal presente disegno di legge (articoli 5 e 6) consentiranno notevoli progressi nel campo delle dotazioni scolastiche e costituiscono un intervento di grande

importanza per entità e significato: contro i 26 miliardi del piano triennale della scuola stanno i 135 miliardi per il prossimo quinquennio; la spesa per queste voci perde il carattere di intervento straordinario e si consolida come capitoli del bilancio ordinario; vengono introdotti stanziamenti per la attrezzatura, il funzionamento, l'adattamento delle palestre degli impianti ginnico-sportivi scolastici e per contributi ad organizzazioni sportive e scolastiche nella giusta convinzione che alla formazione delle nuove generazioni un grande apporto può essere dato dalla educazione fisica e sportiva.

TITOLO II

ASSISTENZA AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E ARTISTICA.

L'assistenza scolastica è considerata dal titolo II del disegno di legge che si articola in quattro capitoli di spesa: per i Patronati scolastici e le Casse scolastiche, per il trasporto degli alunni, per i buoni-libro e borse di studio, per i servizi vari.

L'impegno finanziario, anche se inferiore a quello ritenuto necessario secondo le valutazioni contenute nella Relazione ministeriale sulle linee direttive di sviluppo, è imponente. (Tab. 9, pag. 17).

L'attuazione del programma fa capo agli istituti esistenti e si articola nelle prestazioni già sperimentate con la legge n. 1073 salvo quelle innovazioni — come nel settore della scuola dell'obbligo — che sono suggerite dall'esperienza.

Il concetto di assistenza scolastica si stacca da un certo contenuto tradizionale — di assistenza come beneficenza — per assumere il suo significato più vero di azione interpersonale promotrice di un processo di liberazione del soggetto da condizionamenti negativi di ordine fisico, psicologico o ambientale che ostacolano la stessa funzione educativo-scolastica.

Il piano finanziario accoglie fondamentali indicazioni derivanti dall'esperienza del piano triennale e mira ad obiettivi suscettibili di grandi sviluppi futuri. Essi sono:

1) Assicurare a tutti gli alunni della scuola dell'obbligo un'assistenza di base o fondamentale, attraverso l'opera dei Patronati scolastici, mediante forme assistenziali istituzionalizzate rivolte a soccorrere bisogni che hanno la loro origine prevalentemente nel-

l'ambiente familiare o sociale: articolo 11.

Per iniziative di maggiore impegno che richiedono l'istituzionalizzazione di servizi ecc. lo stesso articolo prevede la possibilità di stanziamenti a favore dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici.

2) Sviluppare il momento assistenziale, all'interno della stessa comunità scolastica, qualificando l'opera delle Casse scolastiche nella scuola secondaria inferiore e superiore, mirando a farne un elemento positivo di partecipazione degli alunni — nella scuola secondaria di II grado — nelle forme dell'associazionismo studentesco e delle libere attività artistico-culturali-educative (articoli 12 e 13).

3) Assicurare mezzi più adeguati per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo e — novità di grande rilievo — degli istituti professionali statali (articolo 14). Il trasporto viene assumendo carattere di « infrastruttura scolastica » per l'importanza che esso può avere non solo a fini assistenziali ma per una più razionale organizzazione territoriale della scuola dell'obbligo.

Sotto questo profilo rivestono grande importanza le esperienze attuate dai Consorzi provinciali dei patronati e dagli enti locali nel corso del triennio di applicazione della legge n. 1073.

4) Istituire, per gli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o legalmente riconosciute, dei « buoni-libro » dell'importo unitario di lire 10.000 (articolo 15).

È un tipo di prestazione che sostituisce le borse di studio per gli alunni della scuola media, per la contraddizione esistente fra una forma di assistenza selettiva com'è la borsa di studio e il carattere obbligatorio e gratuito della scuola media.

La prospettiva in cui deve essere considerata la prestazione è quella di pervenire quanto prima possibile alla distribuzione gratuita dei libri a tutti gli alunni della scuola media come già si fa per la scuola elementare ai sensi della legge 10 agosto 1964, n. 719.

I buoni-libro sono previsti anche per la scuola secondaria superiore come aiuto economico — nella misura di lire 15.000 — a studenti bisognosi, indipendentemente dalle borse di studio che hanno altra finalità (articolo 16).

5) Incrementare gli stanziamenti per il conferimento di posti gratuiti e semi-gratuiti

in istituti di educazione statali con uno speciale stanziamento a favore degli alunni degli istituti professionali (articoli 18 e 19).

Per la prima volta si dà, ad una prestazione assistenziale, valore di incentivo per la frequenza di un determinato tipo di scuola secondaria superiore ed è significativo che ciò si faccia proprio per la frequenza della scuola professionale.

6) Dispone appositi stanziamenti al fine di promuovere il controllo sanitario degli alunni e di agevolare le attività di orientamento scolastico (articoli 20 e 21).

Il notevole incremento delle attività assistenziali demandate ai Patronati scolastici richiama l'attenzione su questa tipica istituzione che è stata riformata dalla legge 4 marzo 1958, n. 261 ma che attende una ulteriore adeguazione legislativa anche in relazione ai compiti che il Patronato deve assolvere nei confronti degli alunni della scuola di completamento dell'obbligo. L'idea caratteristica su cui si fonda il Patronato, per una felice intuizione collaudata dall'esperienza, mantiene intatta la sua validità.

Il fenomeno assistenziale ha origine sul piano sociale e deve essere affrontato e risolto da tutte le componenti che, nella comunità locale, in concreto operano al servizio del fanciullo.

Da ciò l'esigenza di dare all'istituto che deve promuovere il « servizio sociale » al fanciullo della scuola dell'obbligo, una caratteristica comunitaria quale si ha rendendo partecipativi dell'azione assistenziale — come appunto si realizza attraverso il Patronato scolastico per la tipica composizione dei suoi organi — tutte le componenti della comunità stessa: le singole persone, le famiglie, i gruppi sociali, le istituzioni scolastiche, le autorità religiose e amministrative locali.

Il rilevante impegno per il programma di sviluppo dell'assistenza scolastica richiama inoltre l'attenzione sul fondamentale problema della qualificazione degli operatori assistenziali, problema che, come quello della riforma dei Patronati, necessita, evidentemente, di un organico intervento legislativo.

L'assistenza scolastica potrà compiere nel quinquennio progressi decisivi soprattutto per uscire dai limiti della improvvisazione empirica, anche se volenterosa, e raggiungere livelli di forme istituzionalizzate e tecnicamente qualificate.

TABELLA N. 9.

Prospetto degli stanziamenti previsti dal disegno di legge di finanziamento del piano quinquennale della scuola per l'assistenza agli alunni di tutte le scuole (in milioni di lire).

ANNI	1966	1967	1968	1969	1970	Totale
Patronati	1.000	1.150	1.300	1.450	1.600	6.500
Casse scolastiche scuole medie	800	850	900	950	1.000	4.500
Casse scolastiche scuole secondarie superiori	250	300	350	400	450	1.750
Trasporto alunni scuola obbligatoria e professionale	1.400	4.100	4.600	5.200	5.900	21.200
Buoni libro scuola media	3.950	4.350	4.950	5.650	6.350	25.250
Buoni libro scuola secondaria superiore	1.000	1.300	1.800	2.400	3.000	9.500
Borse di studio scuola secondaria superiore	3.500	8.000	10.000	12.000	14.000	47.500
Posti gratuiti in convitti	260	1.250	1.850	2.500	3.150	9.010
Doposcuola elementari	1.000	2.500	3.000	3.000	3.000	12.500
Doposcuola medie	500	1.500	3.000	4.700	6.800	16.500
Controllo sanitario	1.000	1.150	1.300	1.450	1.600	6.500
Orientamento	500	550	650	900	1.250	3.850
Funzionamento commissioni borse di studio	200	250	300	350	400	1.500
Assistenza universitaria (assegno di studio, borse di studio per laureati, forme varie)	4.050	6.200	9.600	13.600	18.200	51.650
TOTALI . . .	19.410	33.450	43.600	54.550	66.700	217.710

TITOLO III

DIFFUSIONE DELLA CULTURA.

Il titolo III, diviso in due capi, prevede interventi per la diffusione della cultura, al di fuori delle normali strutture scolastiche, attraverso l'azione di educazione popolare e le biblioteche.

Il progresso economico, civile e morale del nostro paese è legato non solo al grado di istruzione dei giovani che frequentano le istituzioni scolastiche, ma anche al livello culturale di tutta la popolazione: anzi, una riforma scolastica, che si preoccupasse esclusivamente di coloro che usufruiscono del servizio scolastico, finirebbe per aggravare ulteriormente quei dislivelli che anche nel campo della istruzione e della cultura esistono nella società italiana.

Questa azione di diffusione e di qualificazione culturale, che deve raggiungere tutti i ceti e tutte le regioni italiane perché ogni cittadino sia pienamente capace dell'esercizio dei diritti e dei doveri e perché partecipi positivamente e consapevolmente alla vita della comunità, deve soddisfare esigenze di ordine diverso.

Problema fondamentale nella educazione moderna di tutti i Paesi è di « fornire i cittadini almeno delle elementari cognizioni e abilità strumentali che avrebbero dovuto essere date al fanciullo, cioè combattere l'analfabetismo ».

In Italia l'attività di recupero degli analfabeti e di coloro che non sono in possesso dell'istruzione elementare e media, rese obbligatorie dalla Costituzione, non ha esaurito ancora i suoi compiti. Anzi, dopo avere ridotto sensibilmente gli indici di analfabetismo, si trova ora a dovere affrontare le maggiori dif-

ficoltà, perché deve eliminare isole di ignoranza che, per ragioni ambientali, psicologiche e di età, mostrano resistenza a qualsiasi tipo di intervento.

Il censimento del 1961, i cui risultati rappresentano tuttora l'accertamento più completo finora condotto, ha evidenziato che i tassi minori di analfabetismo riguardano i giovani (1,9 per cento per le persone da 6 a 14 anni; 2,5 per cento per quelle da 14 a 21 anni) e che i tassi più elevati interessano le persone in età avanzata (70 per cento fra i cittadini oltre i 45 anni); che le province del Sud hanno il maggior numero di analfabeti (22,1 a Catanzaro, 21,1 ad Enna, 20,7 a Potenza); che la percentuale delle donne analfabete (10,1 per cento) è sensibilmente superiore a quella degli uomini analfabeti (6,6 per cento).

Questi motivi di resistenza all'azione di alfabetizzazione e il numero attuale degli analfabeti, calcolati in 3.000.000 secondo la Relazione ministeriale sullo stato dell'istruzione, sono serviti di pretesto ai comunisti per chiedere al Senato la soppressione degli stanziamenti previsti dal disegno di legge in attesa di una revisione di tutta la materia. Questa posizione di rinuncia, se fosse prevalsa, anziché risolvere il problema lo avrebbe aggravato rinviando ancora gli interventi possibili.

C'è indubbiamente una esigenza di aggiornamento di metodi, di accertamento più scrupoloso, di maggiore sorveglianza sui corsi in relazione anche alle difficoltà illustrate. L'ordinanza ministeriale che regolamenta quest'anno la materia contiene importanti innovazioni in questo senso: i corsi saranno istituiti preferibilmente nelle località in cui la rilevazione effettuata recentemente ha accertato l'esistenza di analfabeti; sarà data precedenza assoluta a quelle sedi in cui non abbiano funzionato corsi di tipo *A* e, in via subordinata, alle sedi in cui non hanno funzionato corsi di tipo *B*; saranno fatti rigorosi controlli sulla effettiva presenza per ogni corso del prescritto numero di alunni. Inoltre un milione di analfabeti è compreso fra i 14 e i 45 anni ed il loro recupero non solo è possibile, ma anche doverosamente urgente.

Una seconda esigenza è quella di un perenne aggiornamento e perfezionamento, a cui devono sottoporsi tutti i cittadini se vogliono prendere democraticamente parte alla vita associata, adattarsi rapidamente alle variazioni delle strutture, dei rapporti sociali, soddisfare gli interessi extra lavoro, educare efficacemente i figli. L'educazione degli adulti

in questo senso è un processo permanente che in Italia, analogamente a quanto è avvenuto in altri paesi di vecchia democrazia, può contribuire efficacemente alla elevazione culturale e civile dei cittadini.

Occorre anche per questo settore, servendosi della esperienza fin qui fatta, individuare le forme didatticamente più efficaci, coltivare gli interessi più veri delle persone interessate al servizio, mobilitare docenti, a tutti i livelli, sindacali ed associazioni per un collettivo impegno di elevazione culturale dei cittadini.

La terza esigenza risponde all'irrinunciabile compito, per ogni paese civile e di ricche tradizioni di conservare accuratamente il proprio patrimonio culturale e di curarne la diffusione più larga possibile.

Perché sia favorito il processo personale di informazione, di preparazione e di approfondimento culturale, il libro deve diventare un bene accessibile a tutti, indipendentemente dalla località in cui il cittadino abita e dalle sue possibilità economiche.

Per il settore dell'educazione popolare e degli adulti il disegno di legge prevede uno stanziamento complessivo nel quinquennio di 20.500 milioni (articolo 23).

Per le biblioteche, gli stanziamenti previsti mirano ad incrementare sia le biblioteche che si indirizzano all'alta cultura e alla ricerca scientifica sia quelle dirette alla totalità dei cittadini mediante il rimborso e l'acquisto delle attrezzature, delle dotazioni librerie, l'ampliamento degli organici, la diffusione del servizio nazionale di lettura.

Gli stanziamenti previsti nel quinquennio ammontano a 19.600 milioni e consentiranno, fra l'altro, l'ampliamento degli organici da 1.835 a 2.502 unità.

TITOLO IV

UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA.

Con il titolo IV si predispongono interventi rilevanti per lo sviluppo dell'università e della ricerca scientifica, provvedendo al personale e agli organici (capo I), ai contributi per il funzionamento e la ricerca scientifica (capo II), all'assistenza universitaria (capo III). Com'è noto tutta la materia relativa alla Università è soggetta ad una profonda riforma già in stato di avanzata elaborazione legislativa:

1) il disegno di legge n. 2314 relativo a modifiche dell'ordinamento universitario.

è in discussione presso l'VIII Commissione della Camera e se ne auspica la sollecita approvazione;

2) il disegno di legge n. 3420 relativo alla disciplina per la istituzione di nuovi posti di organico è stato presentato alla Camera il 12 settembre 1966 e ne è stata annunciata imminente la discussione;

3) il Governo ha riaffermato — anche in recenti solenni occasioni — la volontà di presentare un disegno di legge che deve riordinare tutta la materia relativa all'assistenza universitaria e, a tal fine, sono in corso conversazioni tra il ministero e le organizzazioni rappresentative universitarie.

Si tratta ora di assicurare la continuità dello sviluppo delle Università e degli istituti scientifici secondo le esigenze crescenti di anno in anno.

Giustamente la Commissione d'indagine, nella sua relazione, riconobbe all'unanimità la priorità assoluta del problema universitario e la sua funzione nei confronti dello sviluppo scolastico in generale.

« L'unico modo — è scritto nella relazione — di ottenere, senza deterioramenti di qualità, un rapido sviluppo della scuola in generale, è di cominciare col rendere più rapido lo sviluppo delle Università ».

Tale autorevole opinione non è stata soltanto fedelmente accolta nella Relazione ministeriale sulle linee direttive di sviluppo ma ha trovato coerente applicazione in una serie di provvedimenti legislativi che, antecedentemente alla legge n. 1073 o successivamente, hanno assicurato alle Università italiane nuovi mezzi finanziari e nuovi ordinamenti:

legge 14 novembre 1963, n. 80, istitutiva dell'assegno di studio;

legge 25 luglio 1966, n. 585, istitutiva del ruolo dei professori aggregati.

Indubbiamente la valutazione del fabbisogno finanziario secondo la Commissione d'indagine supera di molto quanto viene messo a disposizione con il presente disegno di legge che pure assicura somme rilevanti. Il carattere « scorrevole » del presente piano finanziario permette tuttavia di considerare la possibilità di aumento dei fondi.

Quanto alla loro utilizzazione l'approvazione delle tre riforme sopra ricordate potrà indubbiamente imprimere una nuova, più valida impostazione alla programmazione degli interventi. Va notato, come già è stato rilevato, che il provvedimento finanziario si accorda con i provvedimenti di riforma nel senso che la sua formulazione tien conto del-

le modificazioni che in essi si prevedono per gli ordinamenti universitari.

Gli articoli 26 e 27 del capo I provvedono ad assicurare la possibilità di istituire nuove cattedre e nuovi posti di assistente di ruolo oltre che garantire le retribuzioni di tutto il restante personale insegnante e non insegnante. In relazione alle possibilità così assicurate e considerando i 1.000 posti di « professore aggregato » previsti dalla legge 25 luglio 1966, n. 585, si renderà possibile l'istituzione nel quinquennio di circa 10.000 posti (professori e assistenti di ruolo) contribuendo così a modificare sensibilmente il rapporto docenti-studenti soprattutto se, nel frattempo, la riforma degli ordinamenti verrà a modificare il modo di essere dell'università e le sue interne articolazioni.

Il capitolo quarto — che comprende gli articoli 28, 29 e 30 — provvede ad integrare, con stanziamenti aggiuntivi, i capitoli di bilancio relativi al contributo ordinario per le spese di finanziamento delle Università, degli Istituti universitari e degli Istituti scientifici speciali nonché il capitolo relativo alla ricerca scientifica da svolgersi nelle Università, negli Istituti di istruzione superiore, negli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici, ecc.

Per l'importanza che, nel progetto di Piano economico, si attribuisce — e giustamente — agli investimenti per la ricerca scientifica si ritiene doveroso cogliere l'occasione offerta da questi stanziamenti dell'articolo 30 per richiamare l'attenzione sulla priorità che deve essere riconosciuta — nel quadro degli investimenti rivolti allo sviluppo della ricerca scientifica — alla ricerca fondamentale o di base senza la quale la stessa ricerca applicata non avrebbe grandi possibilità di progresso.

La funzione dell'Università, a tale proposito, è da ritenere basilare ed a ciò deve ispirarsi il criterio di ripartizione delle disponibilità.

Nella sua relazione la Commissione d'indagine, riaffermata l'indissolubilità esistente fra ricerca fondamentale e insegnamento, sostiene la tesi che la ricerca pura o di base dovrebbe svilupparsi, se non esclusivamente, in netta prevalenza nell'ambito universitario, come ricerca libera e come ricerca fondamentale programmata.

A questo proposito sembra anche pertinente richiamare l'attenzione su certe esigenze autorevolmente manifestate:

sulla necessità di assicurare a chi si dedica alla ricerca scientifica condizioni idonee al fine di evitare la dispersione di preziose

energie frustrate da condizioni perduranti di incertezza o di insoddisfazione;

sulla opportunità — rilevata anche dalla Commissione d'indagine — di promuovere istituti o centri nazionali universitari di ricerca, al fine di garantire attrezzature adeguate alle esigenze crescenti della ricerca scientifica;

sulla opportunità di distinguere tra contributi annui commisurati alle esigenze didattiche e contributi *straordinari* riferibili a speciali programmi di ricerca, coordinati alla programmazione scientifica nazionale.

Tutto ciò dovrebbe essere assicurato avendo comunque garantita l'autonomia dell'Università e la libertà del singolo ricercatore.

Infine il Capo III del titolo IV tratta, agli articoli 1, 32, 33, dell'assistenza universitaria incrementando i fondi per l'assegno di studio, le borse di studio per giovani laureati e le forme varie di assistenza che si svolgono attraverso le Opere universitarie.

È noto come l'assistenza universitaria abbia ricevuto un impulso determinante dalla legge 18 dicembre 1951, n. 1551 con la quale vennero assicurati alle Opere universitarie fondi in misura di un terzo del contributo ordinario annuo per il funzionamento delle Università, oltre al 15 per cento dei proventi delle tasse universitarie.

In virtù di tale provvedimento le Opere universitarie hanno sviluppato la loro attività con forme varie di assistenza diretta che si rivelano sempre più efficaci e assolvono alla funzione di assistenza fondamentale o di base per il settore universitario.

Si è aggiunta poi la legge istitutiva dell'assegno di studio che ha dato un significato concreto al « diritto allo studio » anche se per un numero limitato di studenti.

I problemi quantitativi e qualitativi collegati al tema dell'assistenza universitaria sono molti e ad essi dovrà provvedere la preannunciata legge di riforma.

Va rilevato il particolare riferimento alle Case dello studente e ai Collegi universitari.

La Commissione d'indagine accertò un fabbisogno di 50.000 posti letto e di 100.000 posti mensa.

Con gli stanziamenti resi disponibili si è ancora lontani dal provvedere in misura adeguata; tuttavia l'indirizzo affermato nel testo del disegno di legge è positivo e degno di lode.

L'assistenza diretta favorisce la vita comunitaria del giovane nell'Università e la stessa esperienza compiuta con gli assegni di studio, almeno nella impostazione attuale, sembra confermare tale opinione.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA.

Il titolo V interessa l'Amministrazione centrale e periferica.

Giustamente nel programma di sviluppo economico si pone l'accento sulla necessità della riforma della pubblica amministrazione, perché l'apparato amministrativo possa intervenire con maggiore rapidità, agilità ed efficacia, ma anche nel presente disegno di legge non potevano essere omessi alcuni interventi ritenuti più urgenti per il Ministero della pubblica istruzione.

La previsione di stanziamenti per la istituzione di ruoli tecnici di statistici, per l'aggiornamento del personale, per la attrezzatura degli uffici periferici sono tre misure che, se possono prestarsi a rilievi per la entità delle somme riservate, individuano le più importanti direttrici di un'azione di ammodernamento degli uffici pubblici.

Oggi non è pensabile nessuna seria azione, non solo di programmazione ma anche di ordinaria amministrazione scolastica, senza possedere i termini delle realtà su cui si vuole intervenire, senza essere in condizione di avanzate previsioni di una certa attendibilità sui futuri sviluppi di essa. Perciò, la possibilità per il Ministero della pubblica istruzione di potere procedere tempestivamente a rilevazioni ed elaborazioni statistiche, servendosi di un proprio servizio, è una innovazione di grande importanza destinata a portare maggiore ordine, sollecitudine, concretezza ed aderenza alle effettive situazioni scolastiche nella politica amministrativa di questo dicastero.

Le numerose innovazioni alla legislazione vigente, che si avranno in conseguenza della approvazione dei provvedimenti di riforma della scuola, ed il prevedibile aumento del volume di lavoro, che in applicazione del piano di finanziamento deriverà agli uffici, richiedono che sia intensificata l'attività di aggiornamento culturale e professionale per il personale preposto ai vari servizi.

Infine, gli accresciuti compiti degli uffici periferici e la tendenza, destinata a consolidarsi in futuro, di un progressivo decentramento degli affari amministrativi (è già allo esame del Parlamento il disegno di legge per la istituzione delle sovrintendenze scolastiche) richiedono, anche a livello locale, efficienti e moderne attrezzature.

Il disegno di legge stanziava nel quinquennio, per l'istituzione dei ruoli tecnici di stati-

slica, la somma di 350 milioni e ugualmente destina 350 milioni per l'aggiornamento del personale (articolo 34).

Il provvedimento prevede, per gli anni 1966-1970, uno stanziamento aggiuntivo di 2.250 milioni per l'acquisto e il rinnovo dell'attrezzatura degli uffici scolastici periferici e destina, sempre per lo stesso periodo e in aggiunta ai normali stanziamenti di bilancio, la somma di 1.250 milioni per il funzionamento degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica (articolo 36).

* * *

SCUOLA MATERNA.

Enoto come il testo originario del disegno di legge prevedesse, al titolo I, stanziamenti per lo sviluppo della scuola materna d'iniziativa dello Stato, degli enti e delle istituzioni varie. Il Senato ha ritenuto più conveniente che tali provvidenze fossero inserite nel disegno di legge istitutivo della scuola materna statale e così è stato deliberato emendando in tal senso il disegno di legge n. 3376. È opinione concorde dell'VIII Commissione della Camera che non vi sia ragione per non aderire alla decisione presa dall'altro ramo del Parlamento restando con ciò implicito l'impegno politico di provvedere quanto prima anche alle esigenze delle istituzioni pre-scolastiche, in uno con l'istituzione e l'ordinamento della scuola materna statale.

* * *

COPERTURA FINANZIARIA.

Alla copertura finanziaria si provvede con quanto è disposto all'articolo 39 del disegno di legge.

La V Commissione, richiesta del prescritto parere, ha adottato la decisione seguente:

« La Commissione delibera di esprimere parere favorevole, subordinando peraltro tale parere alla condizione che risulti preventivamente o congiuntamente perfezionato l'iter legislativo dei due provvedimenti fiscali (trattamento tributario delle acque minerali e imposta erariale sul consumo dell'energia elettrica) cui l'articolo 39 del disegno di legge rinvia per la copertura di una quota parte degli oneri da quest'ultimo implicati a carico dell'anno finanziario in corso ».

IV PARTE

CONSIDERAZIONI FINALI.

Prima di concludere con un giudizio finale che non potrà essere che di approvazione, il relatore ritiene ancora suo dovere esporre brevi considerazioni circa la gestione del piano, la sua attuazione e, particolarmente, quella che gli sembra costituire una condizione fondamentale di successo del considerevole impegno che dal provvedimento legislativo avrà origine.

È stato rilevato che il piano finanziario, nella formulazione dei vari articoli, sembra conferire — e di fatto conferisce — poteri discrezionali molto ampi al Ministro della pubblica istruzione.

In particolare si è fatto riferimento all'ingente stanziamento previsto al capo I, articoli 1 e 2, ma la stessa considerazione può essere fatta per altri successivi articoli.

Il relatore, mentre fa presente che l'utilizzazione dei fondi stanziati tornerà all'esame del Parlamento in sede di approvazione dei bilanci per gli esercizi '67, '68, '69 e '70, non può non rilevare che proprio nella possibilità conferita all'Amministrazione di predisporre stanziamenti pluriennali sulla base di valutazioni che considerino le esigenze dello sviluppo scolastico proiettate nel tempo, sta la prima ragione di validità della politica di piano.

La formulazione dei piani di utilizzo dei fondi nei diversi settori di spesa pur rispondendo a criteri di massima che il Parlamento deve suggerire all'esecutivo non può non essere rimessa all'amministrazione che, sulla base dei dati tecnici, deve poter perseguire finalità politiche di cui assume la piena responsabilità.

Questo secondo piano per la scuola si avvia all'attuazione mentre persiste nella scuola italiana un ordinamento accentrato, caratterizzato da una separazione troppo netta della funzione amministrativa e della funzione docente, con organi di consultazione e di rappresentanza del vasto mondo degli operatori scolastici (dirigenti e docenti; amministrativi; famiglie; organizzazioni professionali della scuola; alunni; ecc.) che, nella loro costituzione, risentono tuttora di una visione ormai superata del governo scolastico.

Pensando a ciò e confortandosi con quanto viene chiaramente esposto nella Relazione ministeriale sulle linee direttive di sviluppo a proposito della cosiddetta democrazia scolastica e dell'autogoverno, il relatore fa voti

che quanto prima il Parlamento venga investito del problema mediante la sollecita presentazione di un disegno di legge al riguardo.

Nel frattempo è raccomandabile che l'avvio della programmazione per i diversi settori avvenga con la più larga partecipazione, delle diverse componenti del mondo della scuola, sviluppando al massimo la consultazione degli organi centrali e periferici.

Ciò può significare per la scuola italiana una crescita in senso comunitario che corrisponde ad una fondamentale esigenza del suo rinnovamento interiore.

* * *

L'approvazione del disegno di legge deriva come logica conseguenza, da tutte le considerazioni fin qui svolte.

Esso non si raccomanda per ragioni di necessità anche se è provato che è necessario dare con urgenza alla scuola mezzi che assicurino la continuità del suo promettente sviluppo.

Né viene proposto con rassegnazione nei confronti di un impegno più vasto e determinante di cui rimane invece intatta la prospettiva.

Il relatore ritiene di vedere nel piano finanziario un momento fondamentale del piano organico di sviluppo della scuola italiana e per questo lo raccomanda al voto favorevole dell'Assemblea.

Il significato pieno e il valore del disegno di legge risulta evidente se collocato nella prospettiva più ampia della programmazione economica generale e se arricchito di contenuti e di efficacia con i provvedimenti di riforma.

È questa appunto la collocazione storica e politica del provvedimento.

La larga maggioranza che su di esso si auspica sarà il migliore avvio e il più efficace stimolo ad assolvere, verso la scuola e verso la società italiana, il nostro totale impegno.

BUZZI, *Relatore per la maggioranza.*

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA 7.

DETERMINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE DI FINANZIAMENTO
DEL « PIANO QUINQUENNALE DELLA SCUOLA » 1966-1970

(in milioni di lire)

SETTORE DI INTERVENTO	TIPO DI INTERVENTO	Art. D. P. L.	SPESA DI PIANO AGGIUNTIVA RISPETTO AL BILANCIO 1966					Totale	
			1966	1967	1968	1969	1970		
Scuola magistrale . . . Personale e organici . . .	Contributi	4	80	80	80	80	80	400	
	Elementare	4	3.800	9.000	14.940	21.400	28.600	77.740	
	Minorati sensoriali		20	100	100	100	100	420	
	Media		6.430	15.600	26.280	34.390	40.960	123.660	
	Classica, scientifica e magistrale (comprese scuole magistrali)		5.650	9.650	13.120	16.560	21.290	66.270	
	Tecnica		13.800	25.000	34.770	45.750	54.400	173.720	
	Professionale		7.400	16.200	25.600	34.300	44.300	127.800	
	Artistica		820	1.480	2.140	2.800	3.460	10.700	
	Educazione fisica		2.006	3.980	5.990	7.840	9.590	29.400	
	Contributi elementari parificate		80	330	360	360	360	1.490	
	Corsi di aggiornamento		1.000	1.100	1.250	1.450	1.750	6.550	
	Dotazioni didattiche . . .	Elementare	7	700	710	720	730	740	3.600
		Media		2.000	2.040	2.080	3.020	3.030	12.170
		Classica, scientifica e magistrale (comprese scuole magistrali)		1.200	1.210	1.220	1.280	1.290	6.200
Tecnica e professionale			11.650	13.780	18.110	20.690	25.050	89.280	
Artistica			600	610	620	630	640	3.100	
Scuole speciali	Educazione fisica	8	1.500	2.000	2.500	3.500	4.500	14.000	
	Funzionamento minorati. Funzionamento classi differen- ziali	9	140	210	260	320	400	1.330	
Assistenza	Contributi ai Patronati scolastici	10	300	2.000	4.000	6.500	9.500	22.300	
	Contributi Casse scolastiche di I grado	11	1.000	1.150	1.300	1.450	1.600	6.500	
	Contributi Casse scolastiche di II grado	12	800	850	900	950	1.000	4.500	
Trasporti alunni	Istruzione dell'obbligo	13	250	300	350	400	450	1.750	
	Istruzione professionale	14	1.100	3.200	3.500	3.800	4.100	15.700	
			300	900	1.100	1.400	1.800	5.500	

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

SETTORE DI INTERVENTO	TIPO DI INTERVENTO	Art. D. D. L.	SPESA DI PIANO AGGIUNTIVA RISPETTO AL BILANCIO 1966					Totale
			1966	1967	1968	1969	1970	
Buoni libro	Scuole secondarie di I grado	15	3.950	4.350	4.950	5.650	6.350	25.250
	Scuole secondarie superiori	16	1.000	1.300	1.800	2.400	3.000	9.500
Borse di studio	Secondarie superiori e artistiche	17	3.500	8.000	10.000	12.000	14.000	47.500
	Doposcuola	20	1.000	2.500	3.000	3.000	3.000	12.500
Istituti di educazione	Media	21	500	1.500	3.000	4.700	6.800	16.500
	Personale	4	180	180	180	180	180	900
Servizi vari	Posti gratuiti	18	130	600	850	1.100	1.350	4.030
	Posti gratuiti in istituti professionali	19	130	650	1.000	1.400	1.800	4.980
Educazione popolare	Controllo sanitario	22	1.000	1.150	1.300	1.450	1.600	6.500
	Orientamento scolastico	23	500	550	650	900	1.250	3.850
Biblioteche	Commissioni d'esame	24	200	250	300	350	400	1.500
	Corsi scuola popolare e centri di lettura	25	3.100	3.550	4.050	4.600	5.200	20.500
Università	Personale	26	820	1.200	1.490	1.690	1.900	7.100
	Funzionamento, dotazioni	27	900	1.400	2.400	3.400	4.400	12.500
Assistenza universitaria	Personale insegnante	28	2.685	9.075	15.425	22.225	28.225	77.635
	Personale non insegnante	29	1.900	2.800	4.800	6.800	9.800	26.100
Amministrazione	Ripartizione dei posti di nuova istituzione	30	---	---	---	---	---	---
	Contributi ordinari	31	6.500	8.500	11.000	15.000	19.000	60.000
Assistenza universitaria	Contributi Istituti speciali	32	150	300	500	700	1.000	2.650
	Contributi ricerca scientifica	33	1.500	2.000	2.500	3.000	3.500	12.500
Assistenza universitaria	Assegno di studio	34	850	1.800	4.500	7.700	11.300	26.150
	Borse di studio laureali	35	700	1.600	2.000	2.400	2.800	9.500
Amministrazione	Forme varie di assistenza	36	2.500	2.800	3.100	3.500	4.100	16.000
	Personale	37	140	140	140	140	140	700
Amministrazione	Compensi speciali personale	37-bis	300	300	300	300	300	1.500
	Attrezzature	38	450	450	450	450	450	2.250
Amministrazione	Funzionamento		250	250	250	250	250	1.250
	Totale		97.455	168.675	241.225	314.985	391.085	1.213.425

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA 8.
CONFRONTO TRA GLI STANZIAMENTI COMPLESSIVI DI PIANO (STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA ANNO 1966
E DISEGNO DI LEGGE N. 3376) E I FINANZIAMENTI INDICATI NELLE « LINEE DIRETTIVE »
(in milioni di lire)

TIPO D'INTERVENTO	1966		1967		1968		1969		197		TOTALE	
	Stanzia- menti comple- sivi	Linee direttive	Stanzia- menti comple- sivi	Linee direttive	Stanzia- menti comple- sivi	Linee direttive	Stanzia- menti comple- sivi	Linee direttive	Stanzia- menti comple- sivi	Linee direttive	Stanzia- menti comple- sivi	Linee direttive
Scuole magistrali (contributi) . . .	210	275	310	308	210	341	210	375	210	408	1.050	1.707
Personale e organici della scuola primaria, secondaria e artistica	1.061.671	922.098	1.102.761	957.850	1.144.691	992.176	1.184.891	1.027.930	1.224.451	1.067.224	5.718.465	4.967.278
Contributi scuole elementari par- ticolari	5.680	5.008	5.930	5.057	5.960	5.122	5.960	5.202	5.990	5.302	29.490	25.691
Aggiornamento culturale e didat- tico personale direttivo inse- gnante	1.500	1.700	1.600	2.125	1.750	2.625	1.950	3.062	2.250	3.250	9.050	12.762
<i>Totale personale</i>	1.069.061	925.081	1.110.501	965.340	1.152.611	1.000.264	1.193.011	1.036.569	1.232.871	1.076.184	5.758.055	5.007.438
Dotazioni didattiche	19.756	29.217	21.956	34.415	26.356	39.628	29.956	44.878	34.356	50.104	132.180	198.242
Dotazioni per l'educazione fisica	1.970	3.580	2.470	5.237	2.970	5.266	3.970	5.289	4.970	5.319	16.350	24.691
<i>Totale dotazioni</i>	21.726	32.797	24.426	39.652	29.326	44.894	33.926	50.167	39.326	55.423	148.730	222.933
Scuole per minorati sensoriali: sussidi e contributi	418	329	488	358	538	387	598	421	678	451	2.720	1.946
Scuole speciali e classi differenzia- li - Funzionamento	890	3.010	2.590	4.995	4.590	7.055	7.090	9.115	10.090	10.230	25.250	34.405
<i>Totale</i>	1.308	3.339	3.078	5.353	5.128	7.442	7.688	9.536	10.768	10.681	27.970	36.351
Contributi ai Patronati scolastici	6.000	5.804	6.450	5.005	6.300	6.011	6.450	6.124	6.600	6.247	31.500	30.091
Casse delle scuole medie	800	512	850	575	900	662	950	725	1.000	25	4.500	3.299
Casse delle scuole secondarie di II grado	250	262	300	300	350	300	400	312	450	350	1.750	1.524
Trasporto alunni alle scuole del- l'obbligo	1.100	4.034	3.200	4.172	3.500	4.312	3.800	4.417	4.100	4.501	15.700	21.436
Trasporto alunni agli istituti pro- fessionali	300	—	900	—	1.100	—	1.400	—	1.800	—	5.500	—
Buoni-libro per le scuole medie . .	3.350	5.083	4.350	5.430	4.950	5.811	5.650	6.157	6.350	6.483	25.250	28.964

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TIPO D'INTERVENTO	1966		1967		1968		1969		1970		TOTALE	
	Stanziam- menti comple- sivi	Linee direttive	Stanziam- menti comple- sivi	Linee direttive	Stanziam- menti comple- sivi	Linee direttive	Stanziam- menti comple- sivi	Linee direttive	Stanziam- menti comple- sivi	Linee direttive	Stanziam- menti comple- sivi	Linee direttive
Buoni-libro per le scuole secondarie di II grado	1.000	2.048	1.300	2.631	1.800	3.255	2.400	3.961	3.000	4.794	9.500	16.689
Borse di studio	3.500	9.261	8.000	11.947	10.000	14.734	12.000	17.321	14.000	21.685	47.500	75.548
Posti gratuiti negli istituti di educazione	528	772	998	871	1.248	970	1.498	1.069	1.748	1.168	6.020	4.850
Posti gratuiti negli istituti professionali	430	—	650	—	1.000	—	1.400	—	1.800	—	4.980	—
Scuola elementare	1.000	—	2.500	—	3.000	—	3.000	—	3.000	—	12.500	—
Scuola media	1.250	3.430	2.250	4.920	3.750	6.560	5.450	8.560	7.550	10.560	20.250	34.020
Controllo sanitario	1.000	510	1.150	2.058	1.300	2.134	1.450	2.111	1.600	2.276	6.500	9.189
Ornamento scolastico	500	520	550	599	650	778	900	1.058	1.250	1.260	3.850	4.215
Commissione giudicatrice borse di studio	200	—	250	—	300	—	350	—	400	—	1.500	—
<i>Totale assistenza</i>	21.508	32.226	33.338	39.408	40.148	45.527	47.098	52.515	54.648	60.149	196.800	229.825
<i>Educazione popolare</i>	9.985	10.000	10.445	11.000	10.945	12.000	11.495	13.000	12.095	14.000	54.975	60.000
Personale delle Accademie e Biblioteche	3.114	3.212	3.494	3.532	3.784	3.768	3.984	3.964	4.194	4.065	18.570	18.541
Funzionamento delle Accademie e Biblioteche	2.902	4.276	3.402	4.999	4.402	5.868	5.102	6.902	6.402	8.141	22.510	30.186
<i>Totale Accademie</i>	6.016	7.488	6.896	8.531	8.186	9.636	9.386	10.866	10.596	12.206	41.080	48.727
Personale insegnante e non insegnante universitario	73.324	65.275	80.614	75.208	88.964	88.262	97.764	100.699	106.764	108.876	447.430	438.320
Contributi alle Università, agli Istituti universitari e alla Ricerca scientifica	21.975	24.771	24.625	27.689	27.825	31.510	32.525	35.037	37.325	37.134	144.275	156.141
Assegno di studio	6.000	6.491	7.550	8.451	10.250	11.339	13.450	14.405	17.050	16.952	54.900	57.638
Borse di studio giovani laureati	1.500	1.968	2.400	2.266	2.800	2.675	3.200	3.319	3.600	3.875	13.500	14.123
Forme varie di assistenza universitaria	2.500	2.519	2.800	2.720	3.100	3.008	3.500	3.254	4.100	3.326	16.000	14.827
<i>Assistenza universitaria</i>	10.000	10.998	12.750	13.437	16.150	17.022	20.150	20.978	24.750	25.153	84.400	86.588
<i>Totale Università</i>	105.899	101.044	117.989	116.334	132.939	136.794	150.439	156.714	168.839	170.163	676.105	681.049
Amministrazione centrale	14.404	13.689	14.494	13.689	14.494	13.689	14.494	13.689	14.494	13.689	72.470	68.445
<i>Totale</i>	1.355.906	1.230.708	1.439.216	1.315.641	1.526.716	1.407.040	1.617.376	1.499.770	1.712.476	1.582.658	7.652.290	7.035.817

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA 10.

RAPPORTO TRA LE SPESE STATALI PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
E LE SPESE EFFETTIVE COMPLESSIVE

ESERCIZIO FINANZIARIO	Percentuale spese per la pubblica istruzione	ESERCIZIO FINANZIARIO	Percentuale spese per la pubblica istruzione
1901-02	2,9	1951-52	9,7
1907-08	4,3	1953-54	10,7
1910-11	4,3	1954-55	10,2
1911-12	6 -	1955-56	9,4
1920-21	2,4	1956-57	10,4
1922-23	4,3	1957-58	12 -
1923-24	4,9	1958-59	13,89
1938-39	5,2	1959-60	14,03
1939-40	3,8	1961-62	14,4
1946-47	6,9	1962-63	16,2
1948-49	8,7	1963-64	17 -
1949-50	9,6	1965	19 -
1950-51	9,7	1966	20,2

TABELLA 11.

POPOLAZIONE DI 6 ANNI E PIÙ PER LIVELLO D'ISTRUZIONE

TITOLO DI STUDIO — REGIONI	Censimento 1951	Percentuali	Censimento 1961	Percentuali	Indice 1961 posto 1951 = 100
	Dati assoluti	Percentuali	Dati assoluti	Percentuali	
Laurea	422.324	1 -	603.205	1,3	142,8
Diploma	1.379.814	3,3	1.938.816	4,2	140,5
Licenza media inferiore	2.514.474	5,9	4.375.023	9,6	174 -
Licenza elementare	24.946.399	59 -	27.588.007	60,5	110,6
Nessun titolo	13.037.627	30,8	11.110.703	24,4	85,2
Alfabeti	7.581.622	17,9	7.313.869	16,1	96,5
Analfabeti	5.456.005	12,9	3.796.834	8,3	69,6
Totale	42.300.635	100 -	45.615.754	100 -	107,8
DATI DI LICENZA MEDIA INFERIORE PER REGIONE.					
Piemonte	258.551	7,9	26.451	11,7	164,9
Valle Aosta	4.438	5,2	8.302	8,8	187,1
Loguria	146.675	10,1	237.542	14,7	162 -
Lombardia	511.575	8,6	867.540	12,8	169,6
Trentino-Alto Adige	43.963	6,8	75.276	10,7	171,2
Veneto	159.614	4,6	279.612	8,1	175,2
Friuli-Venezia Giulia	106.842	9,6	161.093	14,4	150,8
Emilia-Romagna	170.703	5,3	298.799	8,8	175 -
Marche	51.220	4,2	88.816	7,2	173,4
Toscana	158.180	5,5	263.354	8,7	166,5
Umbria	30.530	4,2	54.451	7,5	178,4
Lazio	265.620	8,9	488.255	13,7	183,8
Campania	192.096	5,1	359.025	8,7	186,9
Abruzzi	39.093	3,5	71.380	6,5	182,6
Molise	9.361	2,6	15.045	4,7	160,7
Puglie	114.087	4 -	209.139	7 -	188,3
Basilicata	12.650	2,3	25.850	4,6	204,3
Calabria	49.389	2,8	88.017	5 -	178,2
Sicilia	155.816	4 -	276.706	6,7	177,6
Sardegna	37.071	3,4	80.370	6,5	216,8
ITALIA	2.514.474	5,9	4.375.023	9,6	174 -

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA 12.

GLI ALUNNI ED IL PERSONALE INSEGNANTE NELLA SCUOLA STATALE
DALL'ANNO SCOLASTICO 1961-62 AL 1965-66

TIPO D'ISTRUZIONE	1961-62		1962-63		1963-64		1964-65		1965-66	
	Alunni	Insegnanti	Alunni	Insegnanti	Alunni	Insegnanti	Alunni	Insegnanti	Alunni	Insegnanti
Elementare	4.003.373	203.453	4.041.710	186.704	4.072.656	188.709	4.126.961	191.647	4.714.909	192.462
Secondaria di I grado	1.390.554	105.004	1.463.978	123.859	1.570.593	134.151	1.608.503	134.761	1.677.341	138.189
Secondaria di II grado	683.928	57.311	761.238	65.826	854.873	72.214	965.833	80.888	1.056.732	83.090
Liceo scientifico	58.807	4.975	64.366	5.196	72.213	5.435	82.604	6.117	93.164	6.614
Liceo classico	420.952	9.839	424.835	9.535	432.299	9.246	442.784	9.687	452.866	9.911
Istituto magistrale	78.809	7.402	87.416	7.600	101.447	7.831	124.368	9.373	149.495	10.231
Istituti tecnici	342.010	23.597	344.331	27.203	379.132	3.179	448.126	35.672	495.101	38.706
agrario	10.590	1.135	10.703	1.437	11.163	1.423	11.292	1.446	11.719	1.420
industriale	401.566	6.633	429.082	8.676	456.088	12.148	495.398	14.433	217.888	16.918
nautico.	8.833	845	8.685	942	8.190	922	8.239	927	8.767	917
commerciale e per geometri	177.861	13.841	179.456	14.515	190.034	15.292	220.522	16.912	250.872	17.972
femminile	13.110	1.143	14.985	1.633	13.657	1.481	12.675	1.454	10.736	1.479
Scuole tecniche	20.151	2.205	11.144	1.087	8.442	879	5.787	594	1.054	104
Istituti professionali	93.205	9.233	128.802	15.209	161.340	47.644	462.161	19.445	474.417	19.645
	6.099.070	368.186	6.291.141	376.389	6.498.122	395.074	6.701.297	407.296	6.909.589	413.741

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA 13.
SITUAZIONE DEL PERSONALE INSEGNANTE STATALE E NON STATALE NEGLI ANNI SCOLASTICI 1964-65 E 1965-66 (a)

TIPO DI SCUOLA	STATALI			NON STATALI			TOTALE		
	1964-65	1965-66	Indice 1965-66 base 1964-65 = 100	1964-65	1965-66	Indice 1965-66 base 1964-65 = 100	1964-65	1965-66	Indice 1965-66 base 1964-65 = 100
	Scuola Materna	—	—	—	30.663	31.323	1033	30.663	31.423
Istruzione elementare	491.647	192.462	100	12.716	13.227	109	204.363	205.689	101
Istruzione media	127.790	138.190	108	11.187	10.711	96	138.977	148.900	107
Istruzione professionale	15.182	15.271	101	1.176	972	83	16.358	16.243	99
Scuole tecniche	504	104	21	331	340	103	832	444	53
Istituti professionali	14.681	15.167	103	845	632	75	15.526	15.799	102
Istruzione tecnica	32.020	35.352	110	5.273	5.582	106	37.293	40.934	110
Istituti tecnici agrari	1.119	1.142	102	105	106	101	1.224	1.248	102
Istituti tecnici nautici	827	879	106	28	23	82	855	902	105
Istituti tecnici commerciali (b)	12.550	13.734	109	2.535	2.858	113	15.085	16.592	110
Istituti tecnici per geometri	4.101	4.780	117	651	629	97	4.752	5.409	114
Istituti tecnici industriali	12.423	13.789	111	1.327	1.452	106	13.795	15.241	110
Istituti tecnici femminili	1.000	1.028	103	582	514	88	1.582	1.542	97
Istruzione classica, scientifica e magistrale	25.177	26.736	106	7.220	7.201	100	32.397	33.957	105
Istituti magistrali	9.373	10.231	109	3.512	3.543	101	12.885	13.774	107
Liceo classico	9.687	9.911	102	2.755	2.685	97	14.442	12.596	101
Liceo scientifico	6.117	6.614	108	953	973	102	7.070	7.587	107

(a) Dati sommari elaborati dall'I. S. T. A. T. Esclusi gli insegnanti tecnico-pratici.

(b) I dati per il 1965-66 comprendono anche gli Istituti tecnici per il turismo e gli Istituti tecnici per corrispondenti.

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA 14.
SITUAZIONE DEGLI ALUNNI STATALI E NON STATALI NEGLI ANNI SCOLASTICI 1964-65 E 1965-66 (a)

TIPO DI SCUOLA	STATALI			NON STATALI			TOTALE		
	1964-65	1965-66	Indice 1965-66 base 1964-65 = 100	1964-65	1965-66	Indice 1965-66 base 1964-65 = 100	1964-65	1965-66	Indice 1965-66 base 1964-65 = 100
Scuola Materna	—	—	—	1.217.363	1.260.385	104	1.217.363	1.260.385	104
Istruzione elementare	4.126.961	4.174.909	101	345.269	348.790	100	4.472.230	4.523.699	100
Istruzione media	1.608.503	1.677.341	104	121.065	113.235	94	1.729.568	1.790.576	103
Istruzione professionale	167.951	170.105	101	9.748	7.687	79	177.699	177.792	100
Scuole tecniche	5.787	1.054	18	3.001	2.763	92	8.788	3.817	43
Istituti professionali	162.164	169.051	104	6.747	4.924	73	168.911	173.975	103
Istruzione tecnica	448.126	491.709	110	54.287	57.682	106	502.413	549.391	109
Istituti tecnici agrari	11.292	11.719	104	1.426	1.202	107	12.418	12.291	104
Istituti tecnici nautici	8.239	8.767	106	177	155	88	8.416	8.922	106
Istituti tecnici commerciali (b)	163.569	181.684	111	24.442	26.757	109	188.011	208.441	111
Istituti tecnici per geometri	56.953	69.188	121	6.566	6.709	102	63.519	75.897	119
Istituti tecnici industriali	195.398	209.615	107	17.055	18.482	108	212.453	228.097	107
Istituti tecnici femminili	12.675	10.736	85	4.921	4.377	89	17.596	15.113	86
Istruzione classica, scientifica e magistrale	349.736	395.525	113	84.801	89.595	106	434.557	485.120	112
Istituti magistrali	124.368	149.495	120	44.486	48.669	109	168.854	198.164	117
Liceo classico	142.784	152.866	107	29.896	29.877	100	172.680	182.743	106
Liceo scientifico	82.604	93.164	113	10.419	11.049	106	93.023	101.213	112

(a) Dati sommari elaborati dall'I. S. T. A. T.

(b) I dati per il 1965-66 comprendono anche gli Istituti tecnici per il turismo e gli Istituti tecnici per corrispondenti.

TABELLA 15.

PREVISIONI DELLA POPOLAZIONE ITALIANA IN ETÀ SCOLASTICA
DAL 1959 AL 1969 (AL 1° GENNAIO DI CIASCUNO DEGLI ANNI INDICATI)

(in migliaia)

ANNI	CLASSI DI ETÀ						TOTALE		
	7°-11°			12°-14°			M	F	MF
	M	F	MF	M	F	MF			
1959	2.124	2.027	4.151	1.284	1.228	2.512	3.408	3.255	5.663
1960	2.071	1.978	4.049	1.375	1.315	2.690	3.446	3.293	6.739
1961	2.059	1.970	4.029	1.347	1.286	2.633	3.406	3.256	6.662
1962	2.057	1.972	4.029	1.312	1.250	2.562	3.369	3.222	6.591
1963	2.077	1.993	4.070	1.254	1.195	2.449	3.331	3.188	6.519
1964	2.099	2.012	4.111	1.228	1.174	2.402	3.327	3.186	6.513
1965	2.113	2.027	4.140	1.214	1.163	2.377	3.327	3.190	6.517
1966	2.122	2.033	4.155	1.229	1.181	2.410	3.351	3.214	6.565
1967	2.131	2.039	4.170	1.245	1.195	2.440	3.376	3.234	6.610
1968	2.135	2.044	4.179	1.259	1.211	2.470	3.394	3.255	6.649
1969	2.140	2.049	4.180	1.267	1.216	2.483	3.407	3.265	6.672

Fonte: Dall'Istituto di statistica.

TABELLA 16.

OTTEMPERANZA ALL'OBBLIGO SCOLASTICO NELLA FASCIA 11-14 ANNI

ETÀ	ALUNNI ISCRITTI			
	Nelle scuole elementari	Nelle scuole secondarie	Totale	Percentuali viventi della stessa età
1952-1953				
11-12 anni.	388.135	175.743	563.978	73,3
12-13 anni.	247.724	234.887	482.611	55,1
13-14 anni.	106.679	201.496	308.175	35,7
Totale	742.538	612.226	1.354.764	54 -
1959-1960				
11-12 anni.	395.567	318.624	724.191	81,6
12-13 anni.	194.254	386.068	580.322	65,8
13-14 anni.	87.335	366.759	454.094	51,4
Totale	677.156	1.071.451	1.758.607	66,3
1963-1964				
11-12 anni.	346.558	396.686	743.244	95,8
12-13 anni.	153.205	488.294	641.499	81,5
13-14 anni.	59.749	486.817	546.566	68 -
Totale	559.512	1.371.797	1.931.309	81,6

Fonte: Dalla Relazione del professore Calogero al Convegno sulla scuola media promosso dal Ministero della pubblica istruzione (Roma, 28-31 marzo 1966).

TABELLA 17

ALUNNI PER SESSO NELLE SCUOLE SECONDARIE DI COMPLETAMENTO DELL'OBBLIGO STATALI E NON STATALI

ANNI SCOLASTICI	DATI ASSOLUTI			INDICI		
	M	F	MF	M	F	MF
1952-53	524.152	339.774	863.926	100	100	100
1953-54	533.456	347.415	880.871	102	102	102
1954-55	538.920	358.112	897.032	103	105	104
1955-56	539.593	366.175	905.768	103	108	105
1956-57	549.232	380.605	929.837	105	112	108
1957-58	598.412	421.524	1.019.936	114	124	118
1958-59	672.538	477.519	1.150.057	128	141	133
1959-60	766.129	544.875	1.311.004	146	160	152
1960-61	824.718	589.459	1.414.177	157	173	164
1961-62	892.261	654.632	1.546.893	170	193	179
1962-63	919.550	691.727	1.611.286	175	204	187
1963-64	951.030	748.469	1.699.499	181	220	197
1964-65 (*)	973.587	761.025	1.734.612	186	224	201
1965-66 (*)	1.001.900	789.338	1.791.238	191	232	207

(*) Dati provvisori.
Fonte: Dalla Relazione del professore Calogero al Convegno sulla scuola media

IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA 18.

STUDENTI ISCRITTI, IMMATRICOLATI E FUORI CORSO PER FACOLTÀ

FACOLTÀ	ISCRITTI IN TOTALE					IMMATRICOLATI					FUORI CORSO		
	1963-64	1964-65	1965-66 (a)	Numeri indice		1963-64	1964-65	1965-66 (a)	Numeri indice		1963-64	1964-65	Numeri indice 1964-65 base 1963-64 = 100
				1964-65 base 1963-64 = 100	1965-66 base 1964-65 = 100				1964-65 base 1963-64 = 100	1965-66 base 1964-65 = 100			
Scienze matematiche, fisiche e naturali . . .	27.051	28.044	34.766	104	124	9.138	9.343	15.501	102	155	11.762	12.053	102
Chimica industriale . . .	927	839	751	90	89	160	113	115	71	102	311	289	93
Farmacia	4.453	4.290	4.413	96	103	846	776	994	92	128	1.957	1.990	102
Medicina e chirurgia . .	19.263	21.174	24.604	110	116	4.135	5.456	7.321	132	134	6.459	6.956	108
Ingegneria	21.569	23.545	27.026	109	115	5.666	6.064	10.195	107	168	11.040	11.538	104
Architettura	5.638	6.527	6.576	116	101	1.476	1.745	1.666	118	95	2.154	2.334	108
Agraria	2.371	2.522	3.119	106	124	657	913	1.221	139	134	1.591	1.654	104
Medicina veterinaria . .	460	488	569	106	117	119	129	201	108	156	190	160	84
Economia e commercio .	59.529	63.090	67.362	106	107	24.268	26.051	28.299	107	109	18.161	20.415	112
Scienze statistiche, demografiche e attuariali	1.595	1.752	1.279	110	73	776	847	470	111	55	778	872	112
Scienze politiche	4.589	4.454	3.982	97	89	1.116	1.163	1.205	104	104	1.784	1.924	103
Giurisprudenza	30.106	29.362	27.192	97	93	7.505	8.393	7.771	112	92	48.386	14.427	95
Lettere e filosofia	25.961	28.723	32.472	111	113	7.584	8.444	10.267	111	121	7.596	8.968	118
Magistero	31.464	38.835	43.494	123	112	11.915	14.582	14.349	122	98	10.346	12.252	118
Istituto superiore educazione fisica	1.848	2.342	2.344	127	100	708	1.037	935	146	90	153	158	103
Altre facoltà	3.420	3.354	3.853	98	115	1.168	1.341	1.132	115	84	1.781	2.080	117
Totale	240.234	259.338	283.767	108	109	77.227	86.397	100.642	112	116	94.446	101.069	107

(a) Dati provvisori elaborati dall'I. S. T. A. T.

TABELLA 19.

RAPPORTI DI COMPOSIZIONE DEGLI ISCRITTI AL PRIMO ANNO

FACOLTA	1963-64	1964-65	1965-66
Scienze matematiche, fisiche e naturali	11,8	10,8	14,4
Chimica industriale	0,2	0,1	0,1
Farmacia	1,1	0,9	1 -
Medicina e chirurgia	5,4	6,3	7,3
Ingegneria	7,3	7 -	10,1
Architettura	1,9	2 -	1,6
Agraria	0,9	1,1	1,2
Medicina veterinaria	0,1	0,1	0,2
Economia e commercio	31,4	30,2	28,2
Scienze statistiche, demografiche e attuariali	1 -	1 -	0,5
Scienze politiche	1,4	1,3	1,2
Giurisprudenza	9,6	9,7	7,7
Lettere e filosofia	9,9	9,8	10,2
Magistero	15,6	16,9	14,2
Istituto superiore di educazione fisica	0,9	1,2	1 -
Altre facoltà	1,5	1,6	1,1
Totale	100 -	100 -	100 -

Nota: Dati elaborati dall'I. S. T. A. T.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

(Piano quinquennale di sviluppo della scuola).

Per l'attuazione del Piano di sviluppo della scuola, previsto dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970, sono iscritti nuovi stanziamenti e stanziamenti aggiuntivi nella misura e con la destinazione indicati negli articoli della presente legge.

Gli stanziamenti indicati al precedente comma potranno essere aumentati, di anno in anno, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in relazione alle possibilità offerte dal bilancio medesimo e sulla base del Piano di sviluppo quinquennale della scuola e del Programma di sviluppo economico.

Indipendentemente da quanto stabilito nel precedente comma, gli stanziamenti previsti dalla presente legge e destinati a spese di personale saranno aumentati in rapporto ad eventuali miglioramenti economici di carattere generale disposti posteriormente al 1° gennaio 1966.

TITOLO I

SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E ARTISTICA

CAPO I

PERSONALE E ORGANICI

ART. 2.

(Personale direttivo, insegnante e non insegnante).

Per la istituzione di istituti e scuole e per lo sdoppiamento di corsi e classi nei settori della scuola elementare, secondaria e artistica — comprese le scuole speciali, le classi differenziali della scuola dell'obbligo e gli istituti per minorati sensoriali — nonché per l'ampliamento e la revisione dei relativi or-

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

(Piano quinquennale di sviluppo della scuola).

Identico.

TITOLO I

SCUOLA PRIMARIA, SECONDARIA E ARTISTICA

CAPO I

PERSONALE E ORGANICI

ART. 2.

(Personale direttivo, insegnante e non insegnante).

Identico.

ganici di personale, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale di vigilanza, direttivo, insegnante e non insegnante delle scuole e degli istituti indicati nel presente articolo, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	40.100 milioni	
» » 1967 . . .	»	81.190	»
» » 1968 . . .	»	123.120	»
» » 1969 . . .	»	163.320	»
» » 1970 . . .	»	202.880	»

Con gli stanziamenti previsti al precedente comma si provvederà altresì all'istituzione di cinque nuovi posti di vice-ragionieri economici nel ruolo del personale della carriera di concetto dei Convitti nazionali e degli educandati femminili.

In attesa della nuova legge relativa alla preparazione delle insegnanti di scuola materna, con le somme indicate nel presente articolo possono essere istituite nuove scuole magistrali statali. Il contributo del Ministero della pubblica istruzione a favore delle scuole magistrali convenzionate, dipendenti da Enti morali, funzionanti alla data del 1° ottobre 1965 è fissato in lire 210 milioni per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970.

ART. 3.

(Contributi alle scuole elementari parificate funzionanti presso scuole speciali ed orfanotrofi).

Per l'attribuzione degli effetti economici della parifica e per l'adeguamento del contributo alle classi parificate di scuola elementare funzionanti presso scuole speciali per minorati psicofisici e sensoriali e presso orfanotrofi, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, per contributi a favore di scuole elementari parificate, è aumentato, per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L.	80 milioni	
» » 1967	»	330	»
» » 1968	»	360	»
» » 1969	»	360	»
» » 1970	»	360	»

ART. 3.

(Contributi alle scuole elementari parificate funzionanti presso scuole speciali ed orfanotrofi).

Identico.

ART. 4.

(Aggiornamento culturale e didattico).

Per l'aggiornamento culturale e didattico del personale direttivo e insegnante delle scuole primaria, secondaria e artistica, da organizzarsi a cura del Ministero della pubblica istruzione, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso, sono iscritte, in apposito capitolo, le seguenti somme:

per il 1966	L. 1.000 milioni
» » 1967	» 1.100 »
» » 1968	» 1.250 »
» » 1969	» 1.450 »
» » 1970	» 1.750 »

CAPO II

DOTAZIONI DIDATTICHE
E SPESE DI FUNZIONAMENTO

ART. 5.

(Dotazioni didattiche).

Per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione dei sussidi didattici — compresi quelli audiotelevisivi e le dotazioni librerie — delle attrezzature tecnico-scientifiche e artistiche delle scuole e istituti statali di istruzione elementare, secondaria e artistica, nonché per l'acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte, in appositi capitoli, le seguenti somme:

per il 1966	L. 16.150 milioni
» » 1967	» 18.350 »
» » 1968	» 22.750 »
» » 1969	» 26.350 »
» » 1970	» 30.750 »

ART. 6.

(Dotazioni per l'educazione fisica e sportiva).

Per l'attrezzatura, il funzionamento e lo adattamento delle palestre e degli impianti ginnico-sportivi scolastici, nonché per sussidi e contributi di funzionamento ad organizzazioni sportive scolastiche, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della

ART. 4.

*(Aggiornamento culturale e didattico).**Identico.*

CAPO II

DOTAZIONI DIDATTICHE
E SPESE DI FUNZIONAMENTO

ART. 5.

*(Dotazioni didattiche).**Identico.*

ART. 6.

*(Dotazioni per l'educazione fisica e sportiva).**Identico.*

pubblica istruzione, sono iscritte, in appositi capitoli, le seguenti somme:

per il 1966	L. 1.500 milioni
» » 1967	» 2.000 »
» » 1968	» 2.500 »
» » 1969	» 3.500 »
» » 1970	» 4.500 »

ART. 7.

(Spese di funzionamento degli istituti per minorati sensoriali - Sussidi e contributi).

Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per il funzionamento degli istituti statali per sordomuti e dell'istituto statale « A. Romagnoli », e per sussidi e contributi agli istituti non statali per ciechi e sordomuti, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L. 140 milioni
» » 1967	» 210 »
» » 1968	» 260 »
» » 1969	» 320 »
» » 1970	» 400 »

ART. 8.

(Funzionamento delle scuole speciali e delle classi differenziali della scuola dell'obbligo).

Gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per il razionale reperimento degli alunni, per l'assistenza igienico-sanitaria e didattica, per l'acquisto delle attrezzature necessarie al funzionamento delle scuole speciali per minorati psicofisici e per la rieducazione sociale e delle classi differenziali della scuola dell'obbligo, nonché per l'organizzazione dei corsi di specializzazione per gli insegnanti e per sussidi da corrispondere ai sensi del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3126, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L. 300 milioni
» » 1967	» 2.000 »
» » 1968	» 4.000 »
» » 1969	» 6.500 »
» » 1970	» 9.500 »

ART. 7.

(Spese di funzionamento degli istituti per minorati sensoriali - Sussidi e contributi).

Identico.

ART. 8.

(Funzionamento delle scuole speciali e delle classi differenziali della scuola dell'obbligo).

Identico.

CAPO III

DOPOSCUOLA NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

ART. 9.

(Doposcuola nella scuola elementare - Contributi ai Patronati scolastici).

Per contributi ai Patronati scolastici, ai fini dell'attuazione del doposcuola a favore degli alunni delle scuole elementari statali, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966	L. 1.000 milioni
» » 1967	» 2.500 »
» » 1968	» 3.000 »
» » 1969	» 3.000 »
» » 1970	» 3.000 »

La ripartizione degli stanziamenti tra le singole provincie è disposta annualmente dal Ministro della pubblica istruzione in base al numero degli alunni frequentanti le scuole elementari statali e alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle provincie medesime.

ART. 10.

(Doposcuola nelle scuole medie).

Per i fini di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L. 500 milioni
» » 1967	» 1.500 »
» » 1968	» 3.000 »
« » 1969	» 4.700 »
« » 1970	» 6.800 »

La ripartizione delle somme tra le varie provincie è disposta dal Ministro della pubblica istruzione in base alle condizioni economico-sociali delle provincie stesse, tenuto conto delle esigenze manifestatesi e in relazione alla sussistenza delle condizioni necessarie al funzionamento del doposcuola.

CAPO III

DOPOSCUOLA NELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO

ART. 9.

(Doposcuola nella scuola elementare - Contributi ai Patronati scolastici).

Identico.

ART. 10.

(Doposcuola nelle scuole medie).

Identico.

TITOLO II

ASSISTENZA AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E ARTISTICA

CAPO I

PATRONATI SCOLASTICI E CASSE SCOLASTICHE

ART. 11.

(Assistenza agli alunni della scuola dell'obbligo: contributi ai Patronati scolastici).

Il contributo del Ministero della pubblica istruzione a favore dei Patronati scolastici, di cui all'articolo 33 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per l'assistenza agli alunni bisognosi frequentanti la scuola dell'obbligo è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L. 1.000 milioni
» » 1967	» 1.150 »
» » 1968	» 1.300 »
« » 1969	» 1.450 »
» » 1970	» 1.600 »

La ripartizione degli stanziamenti è disposta dal Ministro della pubblica istruzione fra le singole provincie in base alla popolazione nell'età dell'obbligo scolastico e in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle provincie medesime.

Il Ministro della pubblica istruzione, per l'attuazione di particolari attività nel campo assistenziale, può devolvere a favore dei Consorzi provinciali dei Patronati scolastici contributi straordinari in misura non superiore al 5 per cento dello stanziamento complessivo di ciascun anno.

ART. 12.

(Contributi alle Casse scolastiche delle scuole medie statali).

Per contributi alle Casse scolastiche delle scuole medie statali, diretti a favorire interventi assistenziali commisurati a particolari esigenze personali o a bisogni urgenti degli alunni, anche d'ordine sanitario, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966	L. 800 milioni
» » 1967	» 850 »
» » 1968	» 900 »
» » 1969	» 950 »
» » 1970	» 1.000 »

TITOLO II

ASSISTENZA AGLI ALUNNI DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE PRIMARIA, SECONDARIA E ARTISTICA

CAPO I

PATRONATI SCOLASTICI E CASSE SCOLASTICHE.

ART. 11.

(Assistenza agli alunni della scuola dell'obbligo: contributi ai Patronati scolastici).

Identico.

ART. 12.

(Contributi alle Casse scolastiche delle scuole medie statali).

Identico.

I contributi corrisposti sui fondi stabiliti dal presente articolo non possono essere utilizzati dalle Casse scolastiche per fini diversi da quelli indicati nel primo comma, ancorché compresi fra gli scopi istituzionali delle medesime.

La ripartizione degli stanziamenti di cui al primo comma tra le singole provincie è disposta annualmente dal Ministro della pubblica istruzione in base alla valutazione delle condizioni economico-sociali delle provincie medesime e al numero degli alunni frequentanti le scuole medie.

ART. 13.

(Contributi alle Casse scolastiche delle scuole secondarie superiori e artistiche).

Per i fini di cui al primo comma del precedente articolo 12 nonché per favorire le attività giovanili di carattere culturale, artistico e ricreativo-educativo, con la libera partecipazione degli alunni, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme per contributi alle Casse scolastiche delle scuole statali d'istruzione secondaria superiore e artistica:

per il 1966	L. 250 milioni
» » 1967	» 300 »
» » 1968	» 350 »
» » 1969	» 400 »
» » 1970	» 450 »

La ripartizione degli stanziamenti di cui al primo comma è disposta annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con i criteri stabiliti nel precedente articolo 12.

Il 30 per cento dello stanziamento complessivo di ciascun anno è attribuito alle Casse scolastiche degli istituti professionali.

CAPO II

TRASPORTO DEGLI ALUNNI

ART. 14.

(Trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali).

Per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo provenienti da località, frazioni o comuni vicini ad una sede di scuola statale o di scuola autorizzata a rila-

ART. 13.

(Contributi alle Casse scolastiche delle scuole secondarie superiori e artistiche).

Identico.

CAPO II

TRASPORTO DEGLI ALUNNI

ART. 14.

(Trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali).

Identico.

sciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale e sussistano obiettive difficoltà di accesso, nonché per il trasporto gratuito degli alunni degli istituti professionali statali, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966	L. 1.400 milioni
» » 1967	» 4.100 »
» » 1968	» 4.600 »
» » 1969	» 5.200 »
» » 1970	» 5.900 »

Il servizio di trasporto può essere affidato ai Patronati scolastici e relativi Consorzi provinciali, ad enti locali territoriali ed Amministrazioni pubbliche e, quando si tratti di provvedere al trasporto di alunni degli istituti professionali, ai singoli Istituti.

Gli assuntori del servizio hanno l'obbligo di provvedere all'assicurazione degli alunni trasportati per i danni che a questi possano derivare nella esecuzione del trasporto.

Gli enti locali sono autorizzati a intervenire con loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma.

L'erogazione delle somme destinate alla organizzazione del servizio di trasporto gratuito per gli alunni degli istituti professionali statali è disposta, sotto forma di contributi, a favore dei singoli istituti. Su tali fondi è autorizzata la concessione di sussidi agli alunni a titolo di rimborso, parziale o totale, delle spese di viaggio sostenute, quando non possano fruire del trasporto gratuito.

CAPO III

BUONI-LIBRO E BORSE DI STUDIO

ART. 15.

(Buoni-libro per gli alunni della scuola media).

Per facilitare l'acquisto dei libri di testo agli alunni di disagiate condizioni economiche frequentanti le scuole medie statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, sono concessi buoni-libro dell'importo unitario annuo di lire 10 mila. A tal fine, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della

CAPO III

BUONI-LIBRO E BORSE DI STUDIO

ART. 15.

(Buoni-libro per gli alunni della scuola media).

Identico.

spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966	L. 3.950 milioni
» » 1967	» 4.350 »
» » 1968	» 4.950 »
» » 1969	» 5.650 »
» » 1970	» 6.350 »

Il servizio di distribuzione dei buoni-libro può essere affidato ai Patronati scolastici o alle Casse scolastiche.

Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce i criteri e le modalità per l'assegnazione dei buoni-libro e ripartisce annualmente tra le singole provincie gli stanziamenti di cui al primo comma del presente articolo, in base al numero degli alunni frequentanti e alle condizioni economico-sociali delle provincie stesse.

È consentita l'assegnazione, nel medesimo anno, di due buoni-libro agli alunni particolarmente bisognosi frequentanti la prima classe di scuola media.

Alla fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari si provvede ai sensi della legge 10 agosto 1964, numero 719.

ART. 16.

(Buoni-libro per gli alunni delle scuole secondarie superiori o artistiche).

Per facilitare l'acquisto dei libri di testo agli alunni capaci e meritevoli, di disagiate condizioni economiche, frequentanti istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, che non siano beneficiari di borse di studio contemplate dal seguente articolo 17, possono essere concessi buoni-libro dell'importo unitario annuo di lire 15.000. A tal fine, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966	L. 1.000 milioni
» » 1967	» 1.300 »
» » 1968	» 1.800 »
» » 1969	» 2.400 »
» » 1970	» 3.000 »

Il servizio di distribuzione dei buoni-libro può essere affidato alle Casse scolastiche.

Per la determinazione delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei buoni-libro

ART. 16.

(Buoni-libro per gli alunni delle scuole secondarie superiori e artistiche).

Identico.

e la ripartizione degli stanziamenti si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 15.

È consentita l'assegnazione, nel medesimo anno, di due buoni-libro agli alunni particolarmente bisognosi frequentanti il primo anno di corso di uno degli istituti indicati nel primo comma.

ART. 17.

(Borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiori e artistiche).

Per il conferimento di borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiori e artistiche statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 3.500 milioni
» » 1967 . . .	» 8.000 »
» » 1968 . . .	» 10.000 »
» » 1969 . . .	» 12.000 »
» » 1970 . . .	» 14.000 »

La somma di lire 3.500 milioni prevista per l'anno 1966 è aggiuntiva allo stanziamento fissato per l'anno medesimo dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 13 luglio 1965, n. 874.

Il conferimento delle borse di studio è disposto con l'osservanza delle modalità e dei criteri previsti dall'articolo 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, commi dal terzo al nono.

ART. 18.

(Posti gratuiti e semi-gratuiti in istituti di educazione).

Per il conferimento di posti gratuiti e semi-gratuiti in istituti di educazione statali e per l'adeguamento delle rette per i posti già conferiti, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L. 130 milioni
» » 1967 . . .	» 600 »
» » 1968 . . .	» 850 »
» » 1969 . . .	» 1.100 »
» » 1970 . . .	» 1.350 »

ART. 17.

(Borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiori e artistiche).

Identico.

ART. 18.

(Posti gratuiti e semi-gratuiti in istituti di educazione).

Identico.

ART. 19.

(Posti gratuiti e semi-gratuiti in Convitto a favore degli alunni degli istituti professionali statali).

Per l'assegnazione agli alunni degli istituti professionali statali di posti gratuiti e semi-gratuiti nei Convitti annessi agli istituti stessi o agli istituti tecnici nonché in altri istituti statali di educazione, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966	L.	130 milioni
» » 1967	»	650 »
» » 1968	»	1.000 »
» » 1969	»	1.400 »
» » 1970	»	1.800 »

La ripartizione degli stanziamenti tra i singoli istituti professionali è disposta annualmente dal Ministro della pubblica istruzione tenuto conto della loro dislocazione, delle condizioni economico-sociali delle zone in cui operano e della opportunità di secondare l'espansione di determinati settori dell'istruzione professionale.

Le condizioni e le modalità per il conferimento dei posti di cui al primo comma sono stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

CAPO IV
SERVIZI VARI

ART. 20.

(Controllo sanitario).

Per il controllo sanitario degli alunni delle scuole statali, ad integrazione dei servizi di medicina scolastica, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966	L.	1.000 milioni
» » 1967	»	1.150 »
» » 1968	»	1.300 »
» » 1969	»	1.450 »
» » 1970	»	1.600 »

La ripartizione degli stanziamenti è disposta dal Ministro della pubblica istruzione tra i Provveditorati agli studi in relazione alle necessità da valutarsi di concerto con le autorità sanitarie provinciali.

ART. 19.

(Posti gratuiti e semi-gratuiti in Convitto a favore degli alunni degli istituti professionali statali).

Identico.

CAPO IV
SERVIZI VARI

ART. 20.

(Controllo sanitario).

Identico.

ART. 21.

(Orientamento scolastico).

Al fine di agevolare le attività di orientamento scolastico degli alunni delle scuole secondarie, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 L.	500 milioni
» » 1967 »	550 »
» » 1968 »	650 »
» » 1969 »	900 »
» » 1970 »	1.250 »

Per l'organizzazione dei relativi servizi, il Ministero della pubblica istruzione si avvale dei Provveditorati agli studi, i quali possono, a tal fine, stipulare convenzioni con Enti che perseguono fini pubblici.

ART. 22.

(Commissioni esaminatrici dei concorsi provinciali per il conferimento di borse di studio).

Per il funzionamento delle Commissioni giudicatrici dei concorsi provinciali per il conferimento delle borse di studio di cui al precedente articolo 17, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966 L.	200 milioni
» » 1967 »	250 »
» » 1968 »	300 »
» » 1969 »	350 »
» » 1970 »	400 »

TITOLO III

DIFFUSIONE DELLA CULTURA

CAPO I

EDUCAZIONE POPOLARE E DEGLI ADULTI

ART. 23.

(Corsi di scuola popolare e per l'educazione degli adulti e centri di lettura).

Per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei corsi di scuola popolare e per l'educazione degli adulti, per l'organizzazione, il funzionamento e la vigilanza dei

ART. 21.

(Orientamento scolastico).

Identico.

ART. 22.

(Commissioni esaminatrici dei concorsi provinciali per il conferimento di borse di studio).

Identico.

TITOLO III

DIFFUSIONE DELLA CULTURA

CAPO I

EDUCAZIONE POPOLARE E DEGLI ADULTI

ART. 23.

(Corsi di scuola popolare e per l'educazione degli adulti e centri di lettura).

Identico.

centri di lettura e per l'apprestamento delle loro dotazioni e per l'assistenza agli alunni bisognosi, gli stanziamenti a tali titoli iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L. 3.100 milioni
» » 1967	» 3.550 »
» » 1968	» 4.050 »
» » 1969	» 4.600 »
» » 1970	» 5.200 »

CAPO II

BIBLIOTECHE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA

ART. 24.

(Personale).

Per l'adeguamento degli organici del personale delle biblioteche statali e delle soprintendenze bibliografiche, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L. 820 milioni
» » 1967	» 1.200 »
» » 1968	» 1.490 »
» » 1969	» 1.690 »
» » 1970	» 1.900 »

ART. 25.

(Funzionamento e dotazioni delle biblioteche; servizio nazionale di lettura).

Per l'acquisto ed il rinnovo delle attrezzature e dell'arredamento delle biblioteche statali e delle soprintendenze bibliografiche, per le spese necessarie al loro funzionamento, per l'incremento ed il mantenimento delle biblioteche universitarie statali, per la estensione del servizio nazionale di lettura, compresa quella per ciechi, per assegni e contributi a biblioteche non statali, ad Accademie ed istituti di cultura, gli stanziamenti agli stessi fini iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 sono aumentati, per cia-

CAPO II

BIBLIOTECHE E DIFFUSIONE DELLA CULTURA

ART. 24.

(Personale).

Identico.

ART. 25.

(Funzionamento e dotazioni delle biblioteche; servizio nazionale di lettura).

Identico.

scuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 L.	900 milioni
» » 1967 »	1.400 »
» » 1968 »	2.400 »
» » 1969 »	3.400 »
» » 1970 »	4.400 »

TITOLO IV
UNIVERSITA E RICERCA SCIENTIFICA

CAPO I

PERSONALE E ORGANICI

ART. 26.

(Personale insegnante).

Per la istituzione di nuove cattedre e di nuovi posti di assistente di ruolo, nonché per l'eventuale aumento degli incarichi di insegnamento, per le retribuzioni spettanti ai lettori di lingua straniera nominati in esecuzione di accordi culturali già ratificati e al personale assunto a contratto per esercitazioni e ricerche, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale insegnante delle Università e degli Istituti universitari e del personale scientifico degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 L.	2.685 milioni
» » 1967 »	9.075 »
» » 1968 »	15.425 »
» » 1969 »	22.225 »
» » 1970 »	28.225 »

Una somma non inferiore al decimo degli stanziamenti di cui al precedente comma sarà destinata alle esigenze delle Università, Facoltà e Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

ART. 27.

(Personale non insegnante).

Per l'aggiornamento degli organici di personale non insegnante delle Università, degli Istituti universitari e del personale tecnico calcolatore e ausiliario degli Osservatori

TITOLO IV
UNIVERSITA E RICERCA SCIENTIFICA

CAPO I.

PERSONALE E ORGANICI

ART. 26.

(Personale insegnante).

Identico.

ART. 27.

(Personale non insegnante).

Identico.

astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966 sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L. 1.900 milioni
» » 1967	» 2.800 »
» » 1968	» 4.800 »
» » 1969	» 6.800 »
» » 1970	» 9.800 »

Una somma non inferiore al decimo degli stanziamenti di cui al precedente comma sarà destinata alle esigenze delle Università, Facoltà e Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

CAPO II

CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO
E RICERCA SCIENTIFICA

ART. 28.

(Contributo ordinario dello Stato alle Università e agli Istituti universitari).

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la corresponsione di contributi di funzionamento alle Università e agli Istituti universitari è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L. 6.500 milioni
» » 1967	» 8.500 »
» » 1968	» 11.000 »
» » 1969	» 15.000 »
» » 1970	» 19.000 »

La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuna Università e a ciascun Istituto è effettuata dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei singoli enti, del numero, del tipo e delle particolari esigenze delle Facoltà e della popolazione scolastica.

Nel decreto stesso, la somma assegnata a ciascuna Università e a ciascun Istituto di istruzione universitaria può essere suddivisa in quote destinate rispettivamente all'ente nel suo complesso e agli organismi in cui si articola.

CAPO II

CONTRIBUTI DI FUNZIONAMENTO
E RICERCA SCIENTIFICA

ART. 28.

(Contributo ordinario dello Stato alle Università e agli Istituti universitari).

Identico.

ART. 29.

(Contributo ordinario dello Stato agli Istituti scientifici speciali).

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per il funzionamento degli Istituti superiori scientifici e culturali, degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici e delle scuole di ostetricia è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L. 150 milioni
» » 1967	» 300 »
» » 1968	» 500 »
» » 1969	» 700 »
» » 1970	» 1.000 »

La determinazione della misura del contributo da corrispondere a ciascuno degli enti sopra indicati è effettuata annualmente dal Ministro della pubblica istruzione con proprio decreto, tenuto conto delle esigenze di funzionamento dei singoli enti.

ART. 30.

(Ricerca scientifica).

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la ricerca scientifica da svolgersi nelle Università, negli Istituti di istruzione superiore, negli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici, vulcanologici è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L. 1.500 milioni
» » 1967	» 2.000 »
» » 1968	» 2.500 »
» » 1969	» 3.000 »
» » 1970	» 3.500 »

La ripartizione degli stanziamenti di cui al comma precedente è effettuata annualmente dal Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, sentito il Comitato di cui all'articolo 286 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, che, avuto riguardo al quadro generale degli interventi per la ricerca scientifica, redigerà una motivata relazione.

ART. 29.

(Contributo ordinario dello Stato agli Istituti scientifici speciali).

Identico.

ART. 30.

(Ricerca scientifica).

Identico.

CAPO III

ASSISTENZA UNIVERSITARIA

ART. 31.

(Assegno di studio).

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per la corresponsione dell'assegno di studio agli studenti universitari è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966 . . .	L.	850 milioni
» » 1967 . . .	»	1.800 »
» » 1968 . . .	»	4.500 »
» » 1969 . . .	»	7.700 »
» » 1970 . . .	»	11.300 »

L'importo degli assegni eventualmente non conferiti può essere attribuito alle opere universitarie dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato di cui all'articolo 22 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, per gli scopi indicati al successivo articolo 33.

ART. 32.

(Borse di studio per i giovani laureati).

Per il conferimento di borse di studio a favore dei giovani laureati che intendono effettuare particolari studi o ricerche, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966 è aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

per il 1966	L.	700 milioni
» » 1967	»	1.600 »
» » 1968	»	2.000 »
» » 1969	»	2.400 »
» » 1970	»	2.800 »

Le borse saranno conferite, ai laureati da non oltre un triennio, nei limiti del 40 per cento dello stanziamento annuo, dal Ministero della pubblica istruzione e per il restante 60 per cento dalle singole Università, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

L'importo annuo di ciascuna borsa non può essere superiore a lire 1.500.000.

Il Ministro della pubblica istruzione ripartisce annualmente, con proprio decreto, il

CAPO III

ASSISTENZA UNIVERSITARIA

ART. 31.

*(Assegno di studio).**Identico.*

ART. 32.

*(Borse di studio per i giovani laureati).**Identico.*

fondo destinato alle Università e agli Istituti superiori, in relazione al numero dei laureati in ciascun Ateneo nel triennio precedente.

La ripartizione del numero di borse per ciascuna Facoltà è fatta dal Consiglio d'amministrazione, su proposta del Senato accademico. Le borse eventualmente non utilizzate da una Facoltà possono essere assegnate ad altre Facoltà.

La durata di ciascuna borsa è annuale e può essere confermata per un secondo anno su motivato parere favorevole del preside della Facoltà o del direttore dell'Istituto presso cui il borsista svolge l'attività di studio o di ricerca.

Dallo stanziamento di ciascun esercizio è detratta una somma non superiore a lire 30 milioni, per l'assegnazione di borse ai cittadini stranieri, studenti o laureati da non oltre tre anni.

ART. 33.

(Forme varie di assistenza).

Per contributi a favore delle Opere universitarie per l'attuazione delle forme varie di assistenza, non escluse le borse di studio, con particolare riguardo all'istituzione ed al mantenimento di case dello studente, nonché per le attività sportive, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme:

per il 1966	L. 2.500 milioni
» » 1967	» 2.800 »
» » 1968	» 3.100 »
» » 1969	» 3.500 »
» » 1970	» 4.100 »

Le somme di cui al precedente comma possono essere utilizzate per l'erogazione di contributi anche a favore di collegi universitari legalmente riconosciuti alla data di entrata in vigore della presente legge e sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

La ripartizione delle somme sopra indicate tra le varie forme di attività e di assistenza e tra le singole Opere universitarie, nonché tra i collegi universitari legalmente riconosciuti è effettuata, ogni anno, con proprio decreto, dal Ministro della pubblica istruzione, sentito il Comitato nazionale delle Opere universitarie.

ART. 33.

(Forme varie di assistenza).

Identico.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
E PERIFERICA

ART. 34.

(Personale).

Per l'istituzione di ruoli tecnici di statistici nelle carriere direttiva e di concetto dell'Amministrazione della pubblica istruzione, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966 per stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale dell'Amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica, sono aumentati, a decorrere dallo stesso anno, di lire 70 milioni annui.

Per l'aggiornamento culturale e professionale del personale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero anzidetto lo stanziamento iscritto a tale scopo nello stato di previsione della spesa per l'anno 1966, è aumentato, a decorrere dallo stesso anno, di lire 70 milioni annui.

ART. 35.

Gli stanziamenti per compensi speciali collegati a particolari prestazioni di lavoro, previsti dall'articolo 6 del D.L.P. 27 giugno 1946, n. 19, a favore del personale dell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e dei Provveditorati agli Studi, sono aumentati di lire 300 milioni per ciascun anno dal 1966 al 1970.

ART. 36.

(Acquisto e rinnovo delle attrezzature e funzionamento degli uffici amministrativi).

Per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature degli uffici scolastici periferici, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, è iscritta in apposito capitolo, la somma di 450 milioni.

Per il funzionamento degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica, gli stanziamenti a tale titolo iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966, sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, di lire 250 milioni.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE CENTRALE
E PERIFERICA

ART. 34.

*(Personale).**Identico.*

ART. 35.

Identico.

ART. 36.

*(Acquisto e rinnovo delle attrezzature e funzionamento degli uffici amministrativi).**Identico.*

NORME FINALI

ART. 37.

(Utilizzazione degli stanziamenti).

In ciascun anno, in relazione alle effettive esigenze emerse, con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, possono essere apportate variazioni compensative agli stanziamenti dei capitoli tra i quali sono ripartite le somme previste, rispettivamente, dagli articoli 2, 5 e 26 della presente legge.

Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, comprese le maggiori assegnazioni disposte in applicazione del secondo comma dell'articolo 1, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti possono esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione. Parimenti possono essere utilizzati negli anni successivi gli stanziamenti previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073, e dalla legge 13 luglio 1965, n. 874, non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965.

ART. 38.

(Relazione sull'applicazione del piano).

Il Ministro della pubblica istruzione presenterà ogni anno, unitamente allo stato di previsione della spesa del proprio Ministero, una relazione sugli interventi svolti in applicazione della presente legge.

ART. 39.

(Copertura finanziaria).

All'onere di lire 97.455 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per lo anno finanziario 1966, si farà fronte, per lire 52.325 milioni mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo e per lire 45.130 milioni con aliquota dei gettiti relativi alla applicazione del provvedimento concernente modificazioni all'imposta erariale sul consumo della energia elettrica e del provvedimento concernente modifiche in materia di imposta generale sull'entrata al trattamento tributario delle acque e bevande gassate, delle acque minerali naturali, medicinali o da tavola.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la applicazione della presente legge.

NORME FINALI

ART. 37.

(Utilizzazione degli stanziamenti).

Identico.

ART. 38.

(Relazione sull'applicazione del piano).

Identico.

ART. 39.

(Copertura finanziaria).

Identico.